

RASSEGNA GIURIDICA

INFANZIA e ADOLESCENZA

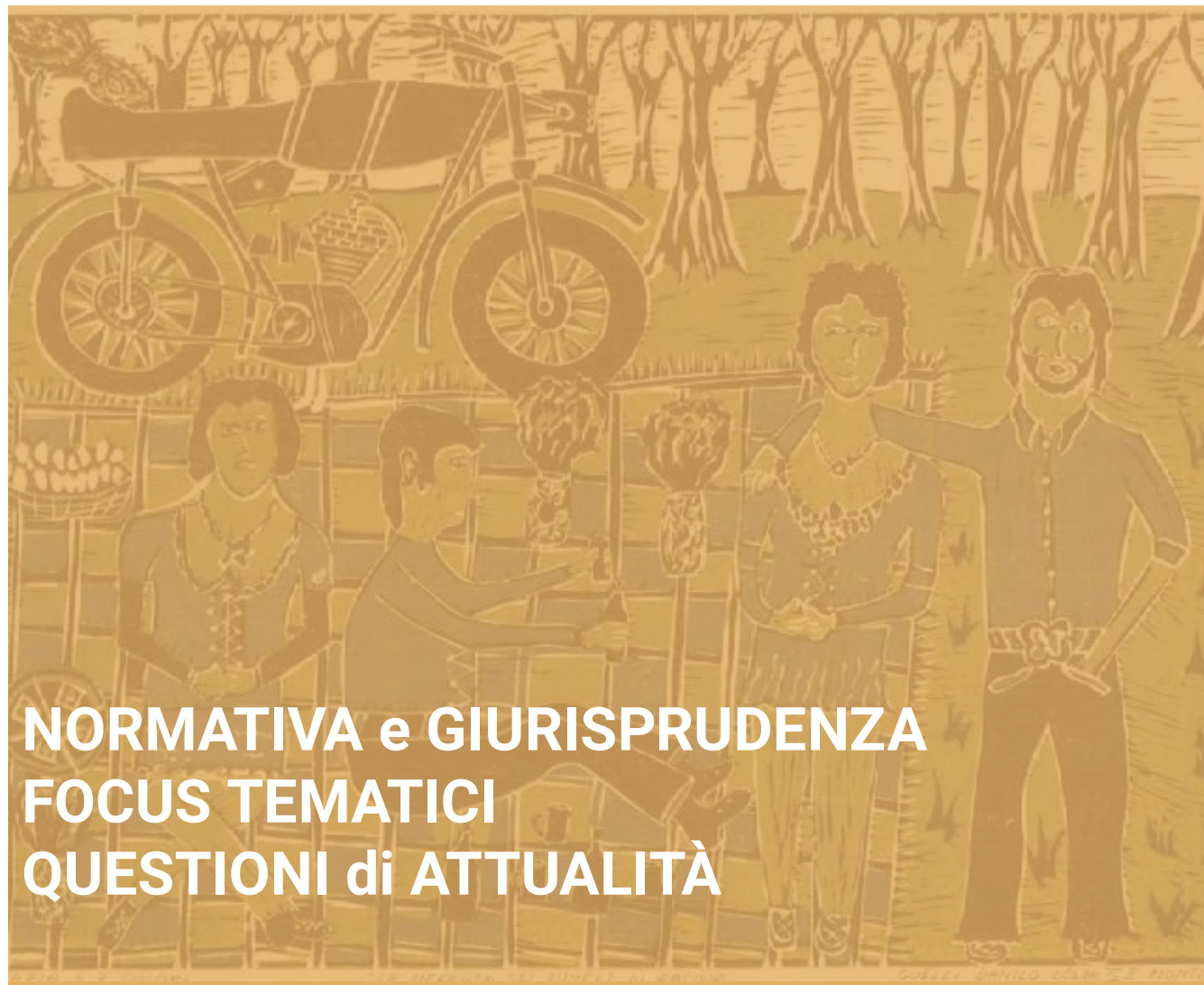
CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
REGIONE TOSCANA

4

2022

ISTITUTO
DEGLI INNOCENTI
FIRENZE



NORMATIVA e GIURISPRUDENZA
FOCUS TEMATICI
QUESTIONI di ATTUALITÀ

Capo del Dipartimento

Ilaria Antonini

Ufficio II - Politiche per la famiglia

Dirigente coordinatore

Tiziana Zannini

Servizio II - Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie

Dirigente coordinatore

Alfredo Ferrante

Presidente

Maria Grazia Giuffrida

Direttore generale

Sabrina Breschi

Direttore Area infanzia e adolescenza

Aldo Fortunati

Servizio documentazione, biblioteca e archivio storico

Anna Maria Maccelli

Direttore responsabile

Aldo Fortunati

Comitato di redazione

Anna Maria Maccelli (coordinamento), Alfredo Ferrante,

Alessandro Salvi

Gruppo di redazione

Anna Maria Maccelli (coordinamento), Luca Giacomelli,

Carla Mura, Tessa Onida, Antonietta Varricchio

Reperimento giuridico e catalogazione

Ignazio Pirronitto, Cristina Mencato

Assessorato alle politiche sociali

Serena Spinelli

Settore innovazione sociale

Alessandro Salvi

Realizzazione editoriale

Paola Senesi (coordinamento), Martina Masi,

Aurora Siliberto, Valentina Rita Testa

Progettazione grafica e impaginazione

Rocco Ricciardi, Ylenia Romoli

Immagine di copertina

La merenda del lunedì di Pasqua, Danilo Cinelli, 13 anni

(Pinacoteca internazionale dell'età evolutiva

Aldo Cibaldi del Comune di Rezzato - www.pinac.it)

Approfondimento giuridico allegato al periodico trimestrale *Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza*

registrato presso il Tribunale di Firenze con n. 4963 del 15/05/2000

Pubblicato online nel mese di gennaio 2023

Istituto degli Innocenti

Piazza SS. Annunziata, 12 - 50122 Firenze

tel. 055 2037363 - fax 055 2037205

email: biblioteca@istitutodegliinnocenti.it

www.minori.gov.it

www.minoritoscana.it

www.istitutodegliinnocenti.it

RASSEGNA GIURIDICA INFANZIA e ADOLESCENZA

4
2022

CENTRO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE
E ANALISI
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA

CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
REGIONE TOSCANA

GUIDA ALLA LETTU- RA

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

L'approfondimento giuridico

La *Rassegna giuridica infanzia e adolescenza* è un trimestrale interattivo di informazione giuridica sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nasce all'interno delle attività di reperimento, trattamento e diffusione della documentazione giuridica condotta dall'Istituto degli Innocenti nell'ambito delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Toscana.

L'approfondimento giuridico intende favorire l'aggiornamento professionale degli operatori con l'obiettivo di diffondere la conoscenza giuridica e offrire un quadro aggiornato sulle novità legislative (leggi, decreti, regolamenti e direttive europee e altri documenti giuridici) che sono alla base dell'attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

La **Rassegna giuridica** è suddivisa in tre sezioni:

Normativa e giurisprudenza. La sezione presenta le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia e adolescenza.

La **normativa** è organizzata per livello internazionale, europeo, nazionale e regionale e in base alle tematiche della Convenzione ONU.

La **giurisprudenza** riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane (Corte di Cassazione, Corte costituzionale e Consiglio di Stato), europee (Corte di Giustizia dell'UE) e internazionali (Corte europea per i diritti dell'uomo).

Focus tematici. La sezione riporta contributi di natura giuridica sulle tematiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico.

Sono presenti tre tipologie diverse:

- gli **inquadramenti normativi**, che introducono il lettore alla disciplina di un tema specifico;
- gli **approfondimenti giuridici**, che trattano norme o altri atti in maniera analitica;
- gli **approfondimenti su progetti di legge**, che esaminano le principali proposte di riforma in corso d'esame in Parlamento.

Questioni di attualità. La sezione presenta **approfondimenti su specifiche problematiche** attinenti ai diritti e alla tutela delle persone minori di età attraverso **l'analisi della giurisprudenza più rilevante** alla luce dell'attuale dibattito in materia.

Gli ambiti tematici

Gli ambiti tematici di riferimento sono i seguenti:

Misure generali di attuazione

Definizione di minore di età

Principi generali

Diritti civili e libertà

Violenza

Ambiente familiare e misure alternative

Disabilità, salute e assistenza

Educazione, gioco e attività culturali

Misure speciali di protezione

Follow-up del Protocollo opzionale sulla vendita, la prostituzione e la pornografia riguardanti bambini e ragazzi

Follow-up del Protocollo opzionale sul coinvolgimento di bambini e ragazzi nei conflitti armati

La documentazione è organizzata, inoltre, per tematica specifica (che corrisponde alla materia prevalente contenuta nel testo), per argomento o argomenti principali trattati dal testo e con l'indicazione degli estremi identificativi, in modo da mettere in rilievo gli aspetti più specifici di ogni singolo documento giuridico e facilitarne la lettura.

Per approfondire la ricerca

Per ulteriori approfondimenti si può consultare il **catalogo della Biblioteca Innocenti Library** e contattare la Biblioteca (biblioteca@istitutodegliinnocenti.it - tel. 055-2037363) per richiedere assistenza.

INDICE

NORMATIVA e GIURISPRUDENZA
FOCUS TEMATICI
QUESTIONI di ATTUALITÀ

Normativa internazionale

Principi generali

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, risoluzione 6 ottobre 2022, A/HRC/RES/51/17, *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*

Violenza

Nazioni Unite, Assemblea generale, risoluzione del 9 settembre 2022, A/RES/76/303, *United Nations action on sexual exploitation and abuse*

Normativa europea

Principi generali

UE. Parlamento, risoluzione 20 ottobre 2022, sull'aumento dei reati generati dall'odio contro persone LGBTQ+ in Europa alla luce del recente omicidio omofobo in Slovacchia (2022/2894(RSP))

Disabilità, salute e assistenza

UE. Parlamento, risoluzione 13 dicembre 2022, P9_TA(2022)0435, Verso la parità di diritti per le persone con disabilità

Educazione, gioco e attività culturali

UE. Parlamento, risoluzione 10 novembre 2022, P9_TA(2022)0388, su sport elettronici e videogiochi

UE. Consiglio UE, raccomandazione 28 novembre 2022, n. 2022/C 469/01, sui percorsi per il successo scolastico che sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione

Conferenza unificata, 14 settembre 2022, n. 145/CSR, Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Liguria, Dgr 21 ottobre 2022, n. 1030, Approvazione schema di Intesa fra U.S.R. per la Liguria e Regione Liguria per la realizzazione di un servizio educativo per bambini di età compresa fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) – anno scolastico 2022/2023. Impegno euro 80.000,00

Disabilità, salute e assistenza

Toscana, Dgr 10 ottobre 2022, n. 1110, D.L. 50/17, art 64 co 5 bis; D.M. 14771/17; D.M. 299864 del 30/06/21. Fondo per le Mense Scolastiche Biologiche: riparto e assegnazione risorse ai Comuni beneficiari – annualità 2021

Giurisprudenza nazionale

Principi generali

Cassazione civile, Sez. I, 19 settembre 2022 (ud. 09/06/2022, dep. 19/09/2022), n. 27346

Cassazione civile, Sez. I, 8 novembre 2022, n. 32876

Violenza

Cassazione civile, Sez. I, 28 novembre 2022, n. 34950

Cassazione penale, Sez. VI, 12 dicembre 2022, n. 46924

Ambiente familiare e misure alternative

Cassazione civile, Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33148

Focus tematici

Il contrasto alla povertà delle persone di minore età e delle loro famiglie: un inquadramento normativo

Prevenzione e contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze: un inquadramento normativo

Le persone di minore età come titolari dei diritti umani: un inquadramento normativo

La tutela dei diritti dei minorenni nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia: un approfondimento giuridico

Questioni di attualità

L'attribuzione del cognome materno ai figli: Quali prospettive dopo la decisione della Corte costituzionale?

Il diritto del minorenne alla bigenitorialità

NORMA- TIVA E GIURIS- PRU- DENZA

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

- . NORMATIVA INTERNAZIONALE
- . NORMATIVA EUROPEA
- . NORMATIVA NAZIONALE
- . NORMATIVA REGIONALE
- . GIURISPRUDENZA NAZIONALE

La sezione presenta le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di infanzia e adolescenza.

La **normativa** è organizzata per livello internazionale, europeo, nazionale e regionale e in base alle tematiche della Convenzione ONU.

La **giurisprudenza** riporta una selezione delle pronunce di maggiore interesse pubblicate sui siti ufficiali delle Corti superiori italiane (Corte di Cassazione, Corte costituzionale e Consiglio di Stato), europee (Corte di Giustizia dell'UE) e internazionali (Corte europea per i diritti dell'uomo).

Normativa internazionale

Principi generali

Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo
giovani e diritti umani

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, risoluzione 6 ottobre 2022, A/HRC/RES/51/17, *Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*

Nella presente risoluzione, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, accogliendo con favore il lavoro dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sui giovani, ribadisce la necessità e l'urgenza di operare al fine di rafforzare e promuovere la protezione dei diritti dei giovani.

Nel fare ciò, e riconoscendo che la partecipazione e la rappresentanza dei giovani nei processi politici istituzionali e nell'elaborazione delle politiche è ancora da considerarsi effettivamente molto bassa, esorta gli Stati, in consultazione con le organizzazioni che si occupano di giovani, a promuovere nuove iniziative per la partecipazione piena, efficace, strutturata, sostenibile e significativa degli stessi ai processi decisionali e al relativo monitoraggio in attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Inoltre, invita gli Stati ad adottare misure per combattere la discriminazione basata sull'età, l'abbandono, l'abuso e la violenza, al fine di garantire a tutti i giovani la massima libertà di espressione, anche online.

A tal proposito, richiede all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite di condurre uno studio dettagliato sulle soluzioni per promuovere l'educazione digitale dei giovani e per garantire la loro protezione dalle minacce online.

Normativa internazionale

Violenza

Abuso e sfruttamento sessuale

politica di tolleranza zero verso
sfruttamento e abusi sessuali

Nazioni Unite, Assemblea generale,
risoluzione del 9 settembre 2022,
*A/RES/76/303, United Nations action
on sexual exploitation and abuse*

Nella presente risoluzione l'Assemblea generale ribadisce il suo impegno per la politica di tolleranza zero verso lo sfruttamento e l'abuso sessuale; rileva la preoccupazione, a causa della pandemia da Covid-19, per le persone vulnerabili a maggiori rischi di sfruttamento e abuso sessuale limitando la capacità delle Nazioni Unite di fornire assistenza alle vittime; sottolinea l'importanza di azioni di prevenzione e segnalazione al fine di dimostrare l'impegno delle Nazioni Unite per la politica di tolleranza zero, e per promuovere una maggiore responsabilità degli Stati membri; evidenzia che le vittime di sfruttamento e abuso sessuale dovrebbero essere al centro degli sforzi delle Nazioni Unite.

Ciò premesso, viene chiesto al Segretario generale di continuare nella presentazione di relazioni annuali, ai sensi della risoluzione 15 aprile 2003, n. 57/306 anche sui progressi compiuti nell'attuazione di una politica di tolleranza zero all'interno del sistema delle Nazioni Unite, nonché sulle migliori pratiche emergenti all'esame dell'Assemblea generale.

Normativa europea

Principi generali

Non discriminazione

aumento dei reati generati dall'odio contro le persone LGBTIQ+

UE. Parlamento, risoluzione
20 ottobre 2022, sull'aumento
dei reati generati dall'odio contro
persone LGBTIQ+ in Europa alla luce
del recente omicidio omofobo
in Slovacchia (2022/2894(RSP))

In questa risoluzione il Parlamento europeo condanna con la massima fermezza il vile atto di terrore di matrice ideologica contro la comunità LGBTIQ+ e, al tempo stesso, disapprova fermamente tutte le forme di odio e violenza, nonché qualsiasi attacco fisico o verbale nei confronti delle persone sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità o dell'espressione di genere. Esterna la profonda preoccupazione per l'impunità con cui i gruppi anti-LGBTIQ+, in particolare i gruppi di estrema destra, operano in alcuni Stati membri e specifica che una delle ragioni alla base dell'allarmante aumento di atti violenti e minacce rivolte alle minoranze deriva dal senso di impunità.

Inoltre, sottolineando la necessità di affrontare le cause profonde dell'estremismo attraverso misure preventive specifiche, in collaborazione con gli istituti scolastici e le famiglie, il Parlamento europeo ritiene che l'UE debba avviare campagne contro le narrazioni anti-LGBTIQ+ a livello dell'Unione, e chiede agli Stati membri di intensificare le attività dirette a garantire che l'istruzione promuova i valori civici dell'accettazione, della tolleranza, della diversità, dell'uguaglianza e del rispetto in merito alle questioni legate all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali, ad esempio attraverso campagne sistematiche di educazione e sensibilizzazione ai diritti umani.

Normativa europea

Disabilità, salute e assistenza

Disabilità

persone con disabilità e parità di diritti

UE. Parlamento, risoluzione
13 dicembre 2022, P9_TA(2022)0435,
Verso la parità di diritti
per le persone con disabilità

Con questa risoluzione, il Parlamento europeo richiama il principio per cui le persone con disabilità hanno diritto a essere indipendenti, a vivere in modo autonomo e ad avere accesso a determinati servizi della comunità ma, al tempo stesso, ritiene che tale diritto possa essere garantito solo in presenza di efficaci politiche nazionali, regionali e locali guidate da valide normative europee che offrano un'apprezzabile alternativa agli istituti di cura.

Nel contesto della tutela e promozione dei diritti della persona, si inserisce la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, un trattato internazionale finalizzato a combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani, in quanto non introduce nuovi diritti e garanzie ma mira ad assicurare che le persone con disabilità possano godere di tutti i diritti riconosciuti ad altri cittadini.

Nel dettaglio della risoluzione, si osserva che gli Stati membri vengono invitati ad adottare misure adeguate per eliminare tutti gli ostacoli, anche sul piano culturale, incontrati dalle persone con disabilità nell'accesso alla giustizia, e più nello specifico, a garantire il diritto all'istruzione a tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità assicurando che abbiano pari accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità, dalla prima infanzia all'adolescenza, in particolare attraverso la messa a punto di infrastrutture mirate e una formazione specializzata per il personale docente e di sostegno.

In virtù di ciò, il Parlamento europeo invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare strategie di deistituzionalizzazione e all'UE a integrare la dimensione della disabilità in tutte le sue politiche, nei suoi programmi e nelle sue strategie, necessarie per garantire l'uguaglianza e la non discriminazione.

Normativa europea

Educazione, gioco e attività culturali

Misure di protezione dei minorenni

promozione di un sistema europeo di videogiochi e sport elettronici

UE. Parlamento, risoluzione
10 novembre 2022, P9_TA(2022)0388,
su sport elettronici e videogiochi

Con questa risoluzione, il Parlamento europeo invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere il valore dell'intero sistema dei videogiochi in quanto fondamentale industria culturale e creativa, e sottolinea che per realizzare la nuova strategia per i videogiochi la Commissione dovrebbe basarsi sugli obiettivi della sua comunicazione relativa alla Bussola per il digitale 2030 con lo scopo di migliorare l'accesso ai talenti e ai finanziamenti; sottolinea che le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato dovrebbero agevolare gli incentivi nazionali e il sostegno allo sviluppo locale dei videogiochi; sottolinea l'importanza di promuovere e sostenere il commercio e la commercializzazione internazionali dei videogiochi creati in Europa; invita la Commissione, in tale contesto, a mappare e definire l'industria europea dei videogiochi e a valutare la possibilità di creare un marchio di "Videogioco europeo"; sottolinea la necessità di avere dati industriali armonizzati e affidabili sui settori europei dei videogiochi e degli sport elettronici, essenziale per fornire valutazioni e raccomandazioni basate su dati concreti, anche in materia di diversità e inclusione; accoglie con un certo entusiasmo il progetto pilota avviato dal Parlamento europeo dal titolo *Comprendere il valore di una società dei videogiochi europea*, che ha lo scopo di realizzare una migliore comprensione del valore del settore dei videogiochi e del suo impatto su diversi settori strategici e sulla società nel suo insieme; invita la Commissione a esplorare le sinergie tra il settore dei videogiochi e la sua strategia di innovazione, in particolare nel contesto della ricerca sul metaverso e tenendo conto della protezione dei dati personali.

Conclude sottolineando che i videogiochi possono essere un'attività sociale che consente agli utenti di socializzare e trascorrere del tempo insieme e contestualmente rimarca l'importante ruolo di regioni e città nel fornire accesso alle varie infrastrutture.

Normativa europea

Educazione, gioco e attività culturali

Abbandono scolastico

politiche di riduzione dell'abbandono scolastico

UE. Consiglio UE, raccomandazione
28 novembre 2022, n. 2022/C 469/01,
sui percorsi per il successo scolastico
che sostituisce la raccomandazione
del Consiglio, del 28 giugno 2011,
sulle politiche di riduzione
dell'abbandono scolastico

Con questa raccomandazione, il Consiglio UE raccomanda agli Stati membri di rafforzare o nel caso sviluppare entro il 2025 una strategia integrata e globale per il successo scolastico, in conformità alla struttura dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione, promuovendo l'inclusione e riducendo l'abbandono.

La strategia dovrà necessariamente prevedere misure di prevenzione, di intervento e di compensazione, basata su dati concreti e che combini misure universali e individualizzate, al fine di sostenere i discenti, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i formatori, altro personale e le scuole in generale.

Inoltre, il Consiglio raccomanda agli Stati membri di ottimizzare l'utilizzo delle risorse nazionali o dell'UE al fine di investire in infrastrutture, formazione, strumenti e risorse, e di coinvolgere attivamente i giovani nell'attuazione della presente raccomandazione attraverso il dialogo e l'ascolto.

Infine la Commissione viene invitata a sostenere l'attuazione della raccomandazione e le correlate iniziative, quali la garanzia europea per l'infanzia, attraverso l'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione, la creazione e la promozione di attività del gruppo di esperti, l'individuazione e la condivisione di pratiche di successo, la valutazione e la messa in pratica di politiche e pratiche nazionali, il sostegno all'elaborazione e alla diffusione di materiali di orientamento e di risorse in tema di successo scolastico per tutti i discenti, il monitoraggio dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio e dei progressi compiuti rispetto ai traguardi a livello dell'UE nel quadro delle relazioni sullo spazio europeo dell'istruzione.

Normativa nazionale

Misure generali di attuazione

Fondi per le famiglie

intesa sulla proposta di schema
di Piano nazionale per la famiglia

Conferenza unificata, 14 settembre
2022, n. 145/CSR, Intesa ai sensi
dell'articolo 1, comma 1250,
lettera d) della legge 27 dicembre
2006, n. 296 sulla proposta
di schema di Piano nazionale
per la famiglia

Con il presente atto, la Conferenza unificata sancisce l'Intesa sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ridefinisce i termini per l'utilizzo del Fondo per le politiche della famiglia.

Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo (articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della commissione per le adozioni internazionali.

Nel corso della seduta del 14 settembre 2022, che ha visto l'approvazione dell'Intesa, è stato acquisito il parere favorevole del Governo, delle regioni, e delle autonomie locali sul provvedimento oggetto della seduta.

Normativa regionale

Misure generali di attuazione

Fondi per l'infanzia e l'adolescenza

approvazione schema di intesa per la realizzazione di un servizio educativo per bambini e bambine di età compresa fra 24 e 36 mesi (sezioni primavera)

Liguria, Dgr 21 ottobre 2022, n. 1030,
Approvazione schema di Intesa fra U.S.R.
per la Liguria e Regione Liguria
per la realizzazione di un servizio
educativo per bambini di età compresa
fra 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera) –
anno scolastico 2022/2023.
Impegno euro 80.000,00

Con la presente delibera la Giunta approva lo schema di intesa fra l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria e la Regione Liguria al fine di realizzare, sul territorio regionale un servizio educativo per bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (sezioni primavera) al fine di proseguire il predetto servizio per il corrente anno scolastico 2022/2023, avviato nel territorio ligure a partire dall'anno scolastico 2007/2008. Le sezioni primavera accolgono le bambine e i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Le bambine e i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono cominciare a frequentare solo dopo il compimento dei 2 anni.

Per il funzionamento delle sezioni primavera vengono stipulate specifiche intese tra gli uffici scolastici regionali e le regioni. Possono attivare sezioni primavera le scuole dell'infanzia statali e paritarie e i nidi d'infanzia gestiti direttamente dai comuni o da soggetti convenzionati e autorizzati.

Prima che una sezione primavera possa essere attivata, il comune deve esprimere un parere vincolante sull'agibilità, la funzionalità e la sicurezza dei locali.

La presente decisione è volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni.

Normativa regionale

Disabilità, salute e assistenza

Diritto al cibo

Fondo per le mense scolastiche biologiche:
riparto e assegnazione risorse
ai comuni beneficiari – anno 2021

Toscana, Dgr 10 ottobre 2022,
n. 1110, D.L. 50/17, art 64 co 5 bis;
D.M. 14771/17; D.M. 299864 del 30/06/21.
Fondo per le Mense Scolastiche
Biologiche: riparto e assegnazione
risorse ai Comuni beneficiari
– annualità 2021

Con la presente delibera, la Giunta regionale approva l'assegnazione al Comune di Anghiari e a quelli dell'Unione Valdera (costituita nel 2018 con l'unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera) le risorse da utilizzare per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e per realizzare iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica.

La presente delibera è assunta sulla base dell'articolo 64, comma 5 *bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a decorrere dall'anno 2018, da attribuire a favore delle regioni e province autonome; nonché sulla base del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 30 giugno 2021, n. 299864, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l'anno 2021.

Giurisprudenza nazionale

Principi generali

Diritti e libertà fondamentali

limitazione del diritto alla bigenitorialità

Cassazione civile, Sez. I,
19 settembre 2022
(ud. 09/06/2022, dep. 19/09/2022),
n. 27346

Con la presente decisione, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla madre che – al termine del secondo grado di giudizio – si era vista sospendere la responsabilità genitoriale e – a conferma della decisione del tribunale per i minorenni – collocare il figlio in comunità. La sottrazione del minore di età, l'impedimento dell'esercizio del diritto di visita del padre, e comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minorenne, hanno dato vita a reiterate violazioni di provvedimenti giudiziari da parte della madre nei confronti del figlio, di fatto contrastanti con l'esigenza di una sua crescita psicosociale sana e serena, e hanno costituito le basi per una pronuncia di sospensione della responsabilità genitoriale.

Gli articoli 315 e ss. e l'art. 147 del codice civile impongono ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi. La responsabilità genitoriale (espressione introdotta dalla legge di riforma 10 dicembre 2012, n. 219 che ha sostituito quella più patriarcale di potestà genitoriale) si esercita congiuntamente e in maniera paritaria da parte di entrambi i genitori.

Nella presente pronuncia la Corte di cassazione giunge ad affermare la possibilità di una limitazione del diritto alla bigenitorialità solo al termine di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore di età e non per effetto delle scelte esclusive e unilaterali di uno di essi, o per comportamenti che, se protratti nel tempo oltre un limite ragionevole e non adeguatamente contrastati, possano realizzare una cristallizzazione arbitraria della mancanza di una figura genitoriale.

Giurisprudenza nazionale

Principi generali

Diritto all'ascolto

non va disposta l'audizione della minore dodicenne se la narrazione dei fatti è fonte di forte dolore

Cassazione civile, Sez. I,
8 novembre 2022, n. 32876

La Corte di cassazione ha ribadito la necessità di non procedere all'audizione di un minorenni nel caso in cui sia in contrasto con il suo superiore interesse oppure laddove si rinvenivano particolari motivi che inducono a ometterla. Con riguardo al minore di età infradodicenne, capace di discernimento, un principio di legittimità ampiamente consolidato è quello per cui l'audizione è prevista a pena di nullità, incombendo sul giudice un obbligo legale all'ascolto, soprattutto qualora ritenga il minore di età infradodicenne capace di discernimento, e parimenti un obbligo a motivare la decisione contraria nel caso intraveda un potenziale danno a carico del minorenne o nel caso in cui abbia già disposto l'audizione per il mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, e si ravveda inoltre la necessità di non provocare ulteriore disagio al minore di età.

Nel caso di specie la Corte ha evidenziato, motivandole, tutte le ragioni per le quali non era opportuna la nuova audizione della minorenne, all'epoca dodicenne, a causa del forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre. In questa situazione, disporre l'ascolto della minorenne avrebbe significato metterla a conoscenza dell'ennesimo procedimento instaurato dal padre nei confronti della madre, costringendola a vivere il disagio e la frustrazione che la situazione di perenne conflitto tra i genitori inevitabilmente generava.

Giurisprudenza nazionale

Violenza

Violenza intrafamiliare

violazione degli obblighi di mantenimento,
istruzione ed educazione dei figli

Cassazione civile, Sez. I,
28 novembre 2022, n. 34950

La Corte di cassazione, con la presente decisione, ha ribadito che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, integrando la lesione dei diritti che scaturiscono dal rapporto di filiazione e che trovano tutela e garanzia negli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che in alcune norme di carattere internazionale recepite nel nostro ordinamento.

L'elevato grado di riconoscimento e tutela fa sì che tale condotta sia suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile laddove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Difatti, l'illecito intrafamiliare può anche produrre un danno non patrimoniale di carattere esistenziale che ricade direttamente sulla progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando finanche lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e autodifesa: la produzione del danno legittimerebbe l'esercizio, in base all'articolo 2059 del codice civile, di un'autonoma azione finalizzata al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai figli.

Giurisprudenza nazionale

Violenza

Violenza e maltrattamento

abuso dei mezzi di correzione e di disciplina

Cassazione penale, Sez. VI,
12 dicembre 2022, n. 46924

La Corte di cassazione, con la presente sentenza, ha precisato che l'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, qualora reiterato e costante, e tale da generare all'interno di una classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni, integra il più grave delitto di maltrattamenti.

L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, regolato dall'articolo 571 del codice penale, consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e comportamenti correttivi o educativi previsti in via ordinaria dalla disciplina generale, nonché dalla scienza pedagogica.

Con la presente decisione, la Corte di cassazione ha specificato che, nell'occasione oggetto di sentenza, al fine di escludere o integrare la fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione, era sufficiente considerare che la maestra avesse tenuto in maniera sistematica verso i suoi alunni condotte caratterizzate da violenza fisica, ingiurie e minacce, che non possono in alcun caso farsi rientrare tra i mezzi di correzione consentiti dalla disciplina di settore.

Qualunque forma di violenza, fisica o psichica, non può definirsi un mezzo di correzione o di disciplina.

Qualora, inoltre, di essa si faccia uso sistematico, la condotta rientra nella fattispecie di maltrattamenti.

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Adozione

dichiarazione dello stato di adottabilità del minore di età a fronte di un'incapacità della madre di recuperare le proprie funzioni genitoriali

Cassazione civile, Sez. I,
10 novembre 2022, n. 33148

La Corte di cassazione ha ribadito la necessità di confermare la scelta di dichiarare lo stato di adottabilità della minore di età a fronte di una madre incostante, immatura e incapace di recuperare il proprio ruolo e le proprie funzioni genitoriali, in particolar modo a seguito di un lungo periodo di osservazione finalizzato al tentativo mancato di riacquisire l'idoneità genitoriale, mentre la figlia le era stata allontanata a titolo precauzionale.

La legge 4 maggio 1983, n. 184 all'articolo 1, prevede che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia», stabilendo in tal modo in capo ai genitori una corrispettiva responsabilità secondo la quale gli stessi hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, assicurando loro una sana crescita psicofisica. Il comma 4 dello stesso articolo 1 prevede inoltre la possibilità di procedere all'adozione del minore di età quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dello stesso.

Nella fattispecie, la Corte ha stabilito che la ripresa dei contatti con la madre, attiverrebbe nella figlia un senso di forte precarietà, pregiudizievole alla creazione di un sano e rassicurante legame di appartenenza alle figure genitoriali adottive. Premesso ciò, a fronte del superiore interesse della minore di età, la Corte ha ritenuto doveroso decidere per la conferma dello stato di adottabilità.

FOCUS TEMA- TICI

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

La sezione riporta contributi di natura giuridica sulle tematiche di maggiore interesse e attualità nel dibattito pubblico.

Sono presenti tre tipologie diverse:

- gli **inquadramenti normativi**, che introducono il lettore alla disciplina di un tema specifico;
- gli **approfondimenti giuridici**, che trattano norme o altri atti in maniera analitica;
- gli **approfondimenti su progetti di legge**, che esaminano le principali proposte di riforma in corso d'esame in Parlamento.

Focus tematici

Il contrasto alla povertà delle persone di minore età e delle loro famiglie: un inquadramento normativo

di *Carla Mura*

Il problema della povertà e delle disuguaglianze sociali che da essa discendono rappresenta una delle più importanti sfide dell'età contemporanea, interessando con intensità e grado di diffusione diversi tutte le aree del mondo: dai Paesi meno sviluppati che sono certamente i più colpiti, con tassi di povertà estrema altissimi fra la popolazione, sino anche ai Paesi più sviluppati dove la povertà è un fenomeno tutt'altro che eradicato specie tra le categorie più fragili, tra cui le persone minori di età, e nelle regioni più periferiche e rurali.

A partire dal livello internazionale, il contrasto alla povertà continua quindi a essere al primo posto nell'agenda politica delle Nazioni Unite, restando ancora oggi una delle più grandi sfide irrisolte. Non è un caso che il primo obiettivo dell'**Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, riguardi proprio la lotta alla povertà, intesa come la sfida prioritaria da vincere, il punto da cui partire nel ripensamento radicale e complessivo dei modelli di sviluppo, la condizione imprescindibile per dare a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di una vita dignitosa. Più in particolare, si parla di povertà estrema quando una persona, una comunità o tutti gli abitanti di un'intera regione sono costretti a vivere con meno di 1,90 dollari al giorno. Meno di due dollari al giorno per procurarsi cibo, acqua, medicine e tutto ciò di cui ci sarebbe bisogno per avere una vita dignitosa. Dopo decenni di progressiva riduzione, nel 2020 si stima che il numero di poveri sia aumentato tra gli 88 e i 115 milioni.

La pandemia da Covid-19 non è tuttavia il solo fattore che ha contribuito ad aggravare il tasso di povertà estrema minacciando il raggiungimento del Goal 1 dell'Agenda 2030.

Anche cambiamenti climatici e conflitti armati, non ultimo quello scoppiato in Ucraina, stanno incidendo fortemente sul tasso di povertà, soprattutto per quanto concerne le persone minori di età, ponendo problematiche di sviluppo rispetto alle prospettive esistenziali dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e, in senso generale, del futuro delle nuove generazioni.

Negli anni più recenti, soprattutto a livello europeo, particolarmente significativo è stato l'impegno dimostrato per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con particolare riguardo alle persone di minore età, non solo attraverso importanti strumenti giuridici finalizzati a incentivare i singoli Stati membri ad adottare politiche efficaci e a condannarli in caso di violazione dei diritti fondamentali, ma anche attraverso l'adozione di risorse economiche, piani d'azione e strategie di carattere strutturale, di vero e proprio welfare sociale,

finalizzate a ridistribuire le risorse e a porre le condizioni per prevenire la caduta in povertà e favorire al contrario la crescita e lo sviluppo.

Le situazioni di povertà, infatti, non possono essere risolte ricorrendo ai soli aiuti economici. Si tratta di realtà multidimensionali, che richiedono approcci integrati e programmazioni coordinate di interventi estesi al campo sociale, sanitario, culturale, ambientale. Per questo, è necessario progettare programmi di protezione sociale che comprendano investimenti per sanità, alimentazione, istruzione, formazione professionale, pensioni.

Più nello specifico, merita menzionare la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 marzo 2021, [COM/2021/102 final](#), *Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali*, che trasforma i principi in azioni concrete a vantaggio dei cittadini, proponendosi, tra le varie cose, di ridurre di almeno 15 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale in Europa.

Per raggiungere questi obiettivi sono stati creati dei fondi specifici finalizzati a finanziare l'azione dei singoli Stati e tra questi si può menzionare il Fondo sociale europeo istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE, del 17 dicembre 2013, [n. 1304/2013](#).

Ma l'intervento certamente più significativo con riferimento alle persone minori di età è rappresentato dal Sistema europeo di garanzia per i bambini e le bambine vulnerabili ([European Child Guarantee](#)), proposto dalla Commissione europea per promuovere pari opportunità e garantire l'accesso a servizi essenziali per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze bisognosi (con meno di 18 anni e a rischio di povertà o esclusione sociale) e istituito dal Consiglio dell'UE con raccomandazione 14 giugno 2021, [\(UE\)2021/1004](#). Gli Stati membri dell'Unione europea sono chiamati a fornire un accesso gratuito ed effettivo ai bambini e alle bambine bisognosi con riferimento a: servizi educativi e di cura per la prima infanzia; attività educative e scolastiche; almeno un pasto sano ogni giorno di scuola; servizi sanitari (salute). Per la realizzazione dei relativi interventi sono stati messi a disposizione finanziamenti mirati nell'ambito del Fondo sociale europeo plus (*European Social Fund Plus* - ESF+), il quale finanzia progetti che promuovono l'inclusione sociale, contrastano la povertà e investono nelle persone, così come nel Fondo europeo per lo sviluppo regionale, *InvestEU* e nello stesso Dispositivo per la ripresa e resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - *Next Generation EU*).

La prima fase dell'iniziativa è partita nel 2015 con una risoluzione del Parlamento europeo che auspicava lo sviluppo di un Programma di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza, per il contrasto della povertà multidimensionale.

La seconda fase del programma riguardava lo studio di fattibilità, da cui sono stati identificati i gruppi prioritari destinatari dell'assistenza.

Nel luglio 2020 la Commissione europea ha dato il via alla terza fase pilota (che durerà fino al 2022): in questa sono stati coinvolti i governi in Italia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Spagna, Germania e Lituania, per la sperimentazione di sistemi di intervento per il contrasto alla povertà minorile e all'esclusione sociale quali possibili modelli per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef).

In questo contesto in Italia è stato istituito con apposito decreto il Gruppo di lavoro (*Steering Committee*) interministeriale per l'implementazione dell'esperienza pilota della *Child Guarantee*, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri e di Unicef Italia, e sono state individuate le principali aree di intervento con azioni specifiche che riguarderanno: il rilancio dell'affidamento familiare; l'accompagnamento all'autonomia dei care leavers; la promozione di azioni sul contrasto alla povertà educativa e sulla protezione delle categorie di minorenni più vulnerabili; la sperimentazione relativa alla partecipazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze; la sperimentazione dell'esperienza dell'affiancamento familiare nel quadro delle attività promosse dai Centri per la famiglia.

Dunque, anche a livello nazionale, i piani strategici elaborati dalle istituzioni europee e i fondi strutturali messi a disposizione degli Stati membri hanno influito positivamente sulle politiche nazionali in materia di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale che negli ultimi anni si sono fatte più incisive anche alla luce dei dati preoccupanti rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, secondo cui nel 2018 erano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con un'incidenza pari al 7%, per un numero complessivo di oltre 5 milioni di individui (8,4% del totale). In particolare, emerge che la povertà assoluta colpisce il 30% dei cittadini stranieri residenti, che i minori di età coinvolti sono 1,2 milioni (12,6% del totale) e che il 10% delle famiglie in povertà si trova nel Mezzogiorno.

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito con [legge del 28 dicembre 2015, n. 208](#), *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*,

e originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, è stato proprio pensato per dare concreta attuazione al Piano nazionale di lotta alla povertà e per il finanziamento delle misure di contrasto alla povertà.

Tra i vari interventi di contrasto alla povertà più significativi e recenti, deve essere inserito il [Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023](#). Si tratta del risultato dell'attività di programmazione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 21 del [decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147](#) con il compito di coordinare il sistema degli interventi e dei servizi sociali come previsto dalla [legge 8 novembre 2000, n. 328](#).

Il ministero stesso, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo ha ratificato e ha stabilito la distribuzione delle risorse a disposizione con il [decreto 30 dicembre 2021](#).

Il Piano individua le azioni prioritarie nell'ambito della lotta alla povertà, in un'ottica di una definizione progressiva dei Livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale (Leps) da garantire su tutto il territorio nazionale, e rientra in una programmazione di più ampia visione elaborata con l'obiettivo di eliminare i fattori primariamente responsabili della creazione di situazioni di povertà e marginalità.

Al suo interno sono quindi definite le priorità per il prossimo triennio, in coerenza con lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse della quota servizi del Fondo povertà per un graduale raggiungimento di Leps nei limiti delle risorse disponibili.

Il Piano si articola in quattro parti: potenziamento del servizio sociale professionale; rafforzamento dei servizi per l'attuazione del reddito di cittadinanza; servizi per la povertà e la marginalità estrema; sostegno ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine.

In riferimento a quest'ultimo punto, per dare continuità alla sperimentazione rivolta ai care leavers, è importante sottolineare anche che il comma 335 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), riserva cinque milioni del Fondo povertà dedicati a interventi volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia.

Focus tematici

Prevenzione e contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze: un inquadramento normativo

di Antonietta Varricchio

Quello della violenza contro le bambine e le ragazze è un problema di ampia portata e molto complesso. Le dinamiche, gli sviluppi, i fattori che lo caratterizzano e le strategie di prevenzione si distinguono a seconda dell'età della vittima, del contesto nel quale il maltrattamento avviene e della relazione tra la vittima e l'autore della violenza.

La World Health Organization nel 2006 ha scomposto il tema in diverse tipologie, definendo il maltrattamento sui minori di età come «tutte le forme di maltrattamento fisico ed emotivo, l'abuso sessuale, l'incuria o il trattamento negligente nonché lo sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo, o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere»¹.

Il diritto alla protezione da ogni forma di violenza per i soggetti di minore età è garantito dalle leggi sui diritti umani. I bambini e le bambine sono riconosciuti come esseri umani particolarmente bisognosi di cura e assistenza. Per questo motivo è stato dedicato loro un trattato internazionale a tutela della loro persona e al fine di riconoscerli come soggetti di diritto capaci di pensiero e decisioni autonome.

Nel 1989, la [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ha permesso ai minori di età di affrancarsi da un mondo adultocentrico che vedeva nel minore un soggetto passivo da accudire ma non capace di avere posizioni indipendenti e assumere decisioni.

Da considerarsi come documento precursore in tema di infanzia e adolescenza, la Convenzione ONU rivolge la sua attenzione al tema della violenza contro le bambine e le ragazze (articolo 34) sollecitando gli Stati parte a impegnarsi per proteggere il minore di età da qualsivoglia forma di sfruttamento e violenza sessuale e incitandoli pertanto all'adozione di ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale.

Nel 2002 sono entrati in vigore anche i due protocolli opzionali alla Convenzione ONU, approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del 2000: il [Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati](#) (*Optional Protocol on Children in Armed Conflict* - OPAC), e il [Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori](#) (*Optional Protocol on the Sale of Children,*

¹ World Health Organization, (2006). *Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generating evidence*, p. 7.

child prostitution and child pornography - OPSC)². Quest'ultimo richiede esplicitamente agli Stati parte di vietare la prostituzione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, di vigilare e di adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi mirati a prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla loro prostituzione.

La Convenzione ONU è certamente da considerarsi un pilastro nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, ma per quanto concerne la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze, l'atto giuridico maggiormente incidente a livello internazionale è la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali](#), firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (nota come Convenzione di Lanzarote).

La Convenzione di Lanzarote contiene tutte le misure opportune per prevenire la violenza sessuale, proteggere i bambini e le bambine, perseguire i molestatori e promuovere i partenariati e le politiche partecipative. In particolare, si sofferma sulla selezione e formazione dei professionisti che sono in contatto con le persone minori di età, sull'educazione sessuale e sul raggiungimento di una maggiore consapevolezza, nonché su programmi di intervento per i potenziali perpetratori.

La Convenzione di Lanzarote, che è entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo atto con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro le persone minori di età sono da inquadrare come reati.

E oltre a regolare normativamente le fattispecie di reato più diffuse in questo settore, disciplina anche i casi di turismo sessuale e di *grooming* o *child grooming*³, derivato dal vocabolo inglese *groom*, vale a dire curare, prendersi cura, preparare una persona per uno scopo specifico.

Si tratta di un vero e proprio adescamento di minorenni, strutturato con svariate azioni volte a creare fiducia tramite una manipolazione psicologica, che permette di arrivare ad avere un completo controllo della situazione e del minorenne, per poi abusarne sessualmente.

L'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote con la [legge 1° ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme](#)

² L'Italia li ha ratificati con legge 11 marzo 2002, n. 146, *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000*.

³ Il primo Paese europeo a introdurre il *grooming* come reato è stato il Regno Unito.

di adeguamento dell'ordinamento interno inserendo nel codice penale l'articolo 609 *undecies* che punisce con la pena della reclusione da 1 a 3 anni chiunque adesci un minore di anni 16.

Laddove per adescamento si intende «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore di età attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». Inoltre, perché il reato si configuri, non è necessario che l'adescamento di realizzi, perché con la presente norma il legislatore ha voluto punire l'intenzione e lo scopo di instaurare un rapporto di fiducia con un minore di anni 16 purché finalizzato ad atti sessuali. La questione è stata anche ribadita in una sentenza della Corte di Cassazione ([Cassazione penale, sezione III, 13 luglio 2020, n. 25431](#)) nella quale si specifica che «il dolo, nel reato previsto e punito dall'articolo 609-*undecies*, non deve avere ad oggetto solamente l'attività di adescamento del minore, ma deve riguardare anche la finalità specifica cui siffatto adescamento è strumentale, cioè la perpetrazione in danno del minore stesso di uno dei reati specificamente elencati nella parte iniziale dell'articolo 609-*undecies* c.p.».

Nel novero delle varie forme di violenza, la Corte di Cassazione in un'altra sentenza ([Cassazione penale, sezione III, 8 settembre 2020, n. 25266](#)) ha sancito le differenze tra violenza sessuale e adescamento: si integra il reato di violenza sessuale (articolo 609 *bis* codice penale) commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, tutte le volte in cui gli atti sessuali coinvolgano la «corporeità sessuale della persona offesa» e siano finalizzati e idonei a nuocere alla libertà individuale. In siffatto contesto, è opportuno rammentare che l'articolo 609 *sexies* codice penale stabilisce che il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile: nei casi di adescamento online, sussiste la concreta possibilità che l'agente non sia a conoscenza della reale età della vittima (perché questa potrebbe mentire) e, quindi, potrebbe invocare l'ignoranza inevitabile.

Altro trattato internazionale di ampia portata deputato ad affrontare questo tema così complesso è la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica](#), nota come Convenzione di Istanbul. Adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, si afferma come strumento di elevato impatto definendo per la prima volta la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Ricomprendendo tra le destinatarie anche le ragazze minori di anni 18 (articolo 3, lettera f), e riconoscendo che le donne e le ragazze

sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini, la Convenzione di Istanbul si applica a tutte le forme di violenza tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili.

La Convenzione mira a prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli aggressori a livello penale. Inoltre, esorta i firmatari ad adeguare le leggi nazionali in vista di una più stretta osservanza della Convenzione.

Al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l'hanno ratificata, il Consiglio d'Europa ha costituito un organismo indipendente di controllo dei diritti umani costituito da un gruppo di esperte sulla violenza contro le donne (GREVIO - Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) che nel 2005 ha avviato una procedura di monitoraggio e valutazione dell'applicazione della Convenzione di Istanbul.

A seguito della prima procedura di valutazione (di base), il 13 gennaio 2020 è stato pubblicato il primo rapporto delle esperte del GREVIO sullo stato di applicazione, in Italia, della Convenzione di Istanbul. Il rapporto del 2020, che sulla scia di quanto specificato dalla stessa Convenzione internazionale utilizza il termine vittima per indicare donne o ragazze vittime di violenza, propone di rafforzare l'attuazione delle misure previste dalla Convenzione di Istanbul.

Viene dato riconoscimento a una serie di riforme legislative che hanno potenziato le capacità delle autorità di compiere passi in avanti nell'attuazione e messa in pratica degli obiettivi proposti.

Pur riconoscendo il lavoro compiuto per la promozione dell'uguaglianza di genere, rileva la preoccupazione in merito a come i diversi approcci adottati nell'applicazione delle normative abbiano portato a delle condizioni diverse di accesso al finanziamento statale e a delle disparità nella qualità di erogazione del servizio.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con la [legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011](#), dichiarando apertamente di seguire la linea della prevenzione della violenza, protezione delle vittime e perseguimento dei rei.

A tal fine, il legislatore è intervenuto nel 2019 per lo sviluppo di un quadro legislativo sul tema maggiormente solido e reattivo, emanando la [legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela](#)

delle vittime di violenza domestica e di genere (nota come *Codice rosso*) finalizzata a potenziare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere intervenendo, in particolare, sul codice penale - con l'introduzione di quattro nuovi delitti - e sul codice di procedura penale - con modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, con accelerazione dell'eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime.

Si ricorda, in ultimo, la [legge 5 maggio 2022, n. 53, Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere](#), che ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere.

Focus tematici

Le persone di minore età come titolari dei diritti umani: un inquadramento normativo

di Antonietta Varricchio

Le Nazioni Unite definiscono i diritti umani come «principi o norme morali che descrivono precisi standard di comportamento umano e sono regolarmente protetti dal diritto nazionale e internazionale. Sono i diritti fondamentali e inalienabili dell'essere umano, quelli che, in caso di violazione, determinerebbero un'offesa all'essenza dell'essere umano. Ciascuno dovrebbe poter godere dei propri diritti umani, senza distinzione alcuna, e per il solo fatto di esistere».

I diritti umani possono essere classificati in civili, sociali e politici.

I primi sono quelli che riguardano la personalità dell'individuo quale la libertà di pensiero, la libertà personale, di riunione o di religione.

Sono diritti per i quali è prevista una parte di libero arbitrio e, per questo motivo, gli Stati sono obbligati a un atteggiamento di astensione. I diritti sociali, quali il diritto all'assistenza, allo studio, alla salute, richiedono un comportamento attivo da parte dello Stato, il quale deve garantire tutela nel riconoscimento delle relative garanzie. Infine, i diritti politici sono quelli che attengono alla formazione di uno Stato democratico e richiedono una libertà attiva. Il rapporto fra le tre categorie di diritti rappresenta una delle questioni fondamentali nell'ambito dei diritti umani.

I diritti dei minori di età hanno avuto un'evoluzione per certi versi simile a quella dei diritti umani generalmente riconosciuti. I loro diritti sono stati enunciati prevalentemente sotto forma di protezione, in quanto i minori di età sono stati considerati per lungo tempo come soggetti passivi di diritto, incapaci di sostenere e difendere i loro diritti perché privi di parola (la parola *infanzia* deriva dal latino *infans*, parola composta da *in* "non" e *fans* "parlante", cioè "colui che non sa parlare"), e pertanto da proteggere e tutelare sotto diverse forme.

Solo con l'avvento della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 si assiste a una svolta epocale nella quale i minorenni vengono finalmente riconosciuti come soggetti attivi di diritto e, in quanto tali, capaci di assumere decisioni, avere voce in capitolo, ed essere titolari di obblighi e responsabilità oltre che di diritti e garanzie di tutela.

La tutela dei diritti umani spetta innanzitutto ai singoli Stati, i quali dovrebbero prevedere il riconoscimento di tali diritti fondamentali all'interno delle loro costituzioni e leggi fondamentali e, conseguentemente, predisporre strumenti validi di tutela in caso di violazione, coerentemente a quanto sancito

a livello europeo e internazionale dal principio di sussidiarietà. Stando a suddetto principio, le normative e le tutele devono essere adottate dall'istituzione o dall'ente più vicino al cittadino, così che l'azione intrapresa a livello comunitario e internazionale sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale. Non sempre ciò è risultato concretamente realizzabile. Pertanto, è risultata determinante la realizzazione di strumenti normativi internazionali, che abbiano previsto procedure a difesa dei diritti umani a livello internazionale e con l'intenzione di dare uniformità alla tutela.

Il primo documento di carattere internazionale sui diritti dei minorenni come titolari dei diritti umani risale al 1924, anno in cui l'Assemblea generale della Società delle Nazioni adottò a Ginevra la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente definita Dichiarazione di Ginevra, facendo seguito a profonde riflessioni circa le conseguenze prodotte dalla Prima guerra mondiale in particolare sulla vita delle bambine e dei bambini. Con il presente documento si sintetizza la tutela giuridica del minorenne fissando cinque principi corrispondenti ad altrettanti diritti: il diritto a sviluppare il fisico e la mente, a essere nutrito, a essere curato, riportato a una vita normale in caso di difficoltà, aiutato se orfano.

È la prima significativa attestazione dei diritti delle persone minori di età, ma tale documento non è ancora concepito come strumento atto a valorizzarle in quanto titolari, ma solo in quanto destinatarie passive di diritti.

Nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva e proclama la **Dichiarazione universale dei diritti umani** nella quale, però, si parla solo marginalmente dei diritti umani delle bambine e dei bambini, fatta eccezione per l'articolo 2 nel quale si prevede che «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna». La non esclusione dai destinatari comporta l'inclusione di bambine e bambini nella ricezione dei presenti diritti. Il documento in oggetto, però, rientra tra gli strumenti giuridicamente non vincolanti: molte delle clausole ivi contenute sono diventate, con il tempo, giuridicamente vincolanti grazie alla loro applicazione costante e ripetuta nel tempo, trasformandosi così in diritto internazionale consuetudinario.

Più specifica, e certamente meritevole di citazione, è la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, firmata a New York nel 1959. Tale documento risulta fondamentale perché introduce il concetto secondo cui anche il minore di età, alla pari di qualsiasi altro essere umano, è un soggetto di diritto; riconosce il principio

di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino e della bambina sia prima che dopo la nascita; ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori di età e auspica l'educazione dei bambini e delle bambine alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

Compare per la prima volta il riferimento ai diritti del minorenne ad affermare le proprie potenzialità tra cui, per la prima volta, i diritti all'educazione e all'istruzione.

Inoltre, viene introdotto il principio (poi meglio e più ampiamente ripreso dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989) del superiore interesse della persona minore di età, che fungerà da linea guida per le decisioni di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione.

Nella presente Dichiarazione continua a prevalere un'idea protettiva del minorenne, prospettiva che verrà considerata paternalistica in quanto rivolta non tanto alle bambine e ai bambini, quanto agli adulti responsabili della tutela.

Si partiva dal presupposto che la modalità migliore per tutelare e garantire il benessere dei minorenni fosse quella di percorrere la via della protezione e della prevenzione dei più piccoli, a carico degli adulti responsabili.

Così facendo, però, si finiva con il lasciare fuori dall'articolato sistema dei diritti umani i diritti specifici delle bambine e dei bambini.

Una piena affermazione dei diritti umani delle persone minori di età si ha poi con la **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e che si applica, ai sensi dell'articolo 1, alle persone minori di 18 anni. Infatti, definisce fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo che, ai sensi della legge applicabile, abbia raggiunto prima la maggiore età.

Si tenga presente che, diversamente da altre regioni nel mondo, nei Paesi membri dell'Unione europea vi è un'uniformità nell'indicazione dell'età in cui si diviene maggiorenni, momento individuato nei 18 anni, età che comunque viene presa in considerazione anche dal regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)*, entrato in vigore ad agosto 2022.

L'articolo 2 recita che «i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minorenni, senza distinzione di razza,

sesto, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori».

La Convenzione si differenzia dai precedenti atti innanzitutto per la sua forza cogente. Le Dichiarazioni adottate in precedenza ponevano in capo agli Stati firmatari unicamente un obbligo morale. La Convenzione ONU, invece, è il primo strumento internazionale a tutela dei diritti dei minori di età, vincolante per i Paesi che decidono di ratificarlo.

Si assiste, inoltre, a una vera e propria rivoluzione ideologica, grazie alla quale il minore smette di essere considerato soggetto passivo a cui dedicare esclusivamente protezione, per divenire titolare attivo dei diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici e di conseguenza, titolare di oneri, doveri e responsabilità che permettono loro di prendere parte a pieno alla vita della società.

Quattro, i principi fondamentali della Convenzione, tra cui il superiore interesse del minore di età (articolo 3), secondo il quale in ogni legge, provvedimento, iniziativa, l'interesse della persona minore di età deve avere la priorità. Tale principio rappresenta una clausola generale utile a consentire al giudice di valutare se la fattispecie sottoposta al suo esame realizzi o meno il suo miglior interesse.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con l'approvazione della *legge del 27 maggio 1991 n. 176, ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*. In tal modo, il nostro Paese ha assunto l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione dei diritti sanciti nella Convenzione del 1989 e l'impegno di attuare un efficace sistema di tutela e promozione dei diritti.

Anche a livello europeo, uno dei valori indivisibili e universali dell'Unione europea, è proprio il rispetto dei diritti umani che, insieme ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, traccia le linee guida per orientare le azioni dell'Unione europea al suo interno come nelle relazioni esterne con altri Paesi.

L'espressione "diritti fondamentali" viene utilizzata nell'ambito dell'Unione europea per esprimere il concetto di diritti umani, indispensabili per le persone che vivono nel territorio dell'Unione, sono definiti all'articolo 1 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, nota anche come Carta di Nizza e solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione: è diventata giuridicamente vincolante con l'entrata in vigore

del *trattato di riforma, firmato a Lisbona* il 1° dicembre 2009 e composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela i diritti fondamentali di cui godono le persone, in generale, e i minorenni, in particolare, nel territorio europeo e si afferma come dispositivo attuale ed efficiente per la tutela e la promozione dei diritti e delle libertà dei cittadini di fronte alle evoluzioni e ai cambiamenti della società. L'articolo 24, intitolato *Diritti del minore*, sottolinea che «i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere», e – richiamando le disposizioni della Convenzione ONU – che in qualunque atto relativo alla vita dei minori di età, deve essere tenuto in preminente considerazione il loro superiore interesse.

Focus tematici

La tutela dei diritti dei minorenni nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia¹: un approfondimento giuridico

di Tessa Onida

¹ Ci pare opportuno anticipare fin da adesso al lettore che, pur volendo rimanere aderenti al contenuto e al significato della risoluzione del Parlamento europeo in oggetto, abbiamo pensato di arricchire il presente lavoro inserendo delle note relative alle principali novità introdotte in ambito nazionale grazie all'approvazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante l'attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*) perché, almeno alcune di tali norme, sono chiaramente collegate con la risoluzione in commento. Infatti, l'appena ricordato decreto legislativo, nell'intento di realizzare il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie (mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali) al fine di conseguire gli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile», ha introdotto alcune novità nell'ambito dei minorenni e del diritto di famiglia che si pongono in evidente sintonia con le indicazioni del legislatore dell'Unione europea. Di tali novità daremo conto nelle note del presente contributo, per adesso anticipiamo solo che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate negli anni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, evitando il sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni e individuando un'unica autorità giudiziaria dotata della facoltà di decidere su tutti gli aspetti che riguardano in particolare i minorenni.

È un dato di fatto difficilmente contestabile la circostanza che dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – avvenuta nel 1989 – sia considerevolmente cresciuto nel mondo, e in particolare nell'Unione europea, il numero degli Stati che riconoscono a bambini, bambine, ragazze e ragazzi una serie specifica e rafforzata di diritti e tutele così come la Convenzione ONU auspicava che potesse succedere.

Ciò, almeno in Europa, è stato in buona parte possibile anche grazie alle azioni politiche, alla legislazione e ai finanziamenti dell'Unione (in particolare della Commissione) che – soprattutto nell'ultimo decennio – ha messo a punto, con la collaborazione degli Stati membri, iniziative innovative finalizzate a un miglioramento degli ordinamenti giuridici con l'obiettivo di combattere piaghe sociali del calibro della tratta, degli abusi, degli sfruttamenti sessuali e della sparizione di minorenni.

Non di meno, anche il Parlamento europeo, nella sua funzione di responsabile dell'adozione della legislazione dell'Unione², ha svolto un ruolo fondamentale in tal senso e, tale circostanza, è confermata da un suo recente intervento del 5 aprile del 2022, n. P9_TA(2022)010³ relativo al delicato tema della tutela dei diritti dei minorenni.

Con tale atto, infatti, il Parlamento europeo individua nell'area tematica inerente ai processi di diritto civile, amministrativo e di famiglia, una delle aree più critiche nell'ottica della tutela dei diritti per le persone di minore età e, conseguentemente, invita gli Stati membri a regolare i procedimenti in modo da garantire che ai bambini e alle bambine vengano riconosciuti i loro diritti in modo pieno anche nelle fasi processuali e avendo riguardo al fondamentale principio del loro superiore interesse⁴.

² A tale funzione corrisponde, per esempio, la possibilità che il Parlamento possa chiedere alla Corte di giustizia di avviare un'azione contro la Commissione o il Consiglio ove essi abbiano operato in modo difforme dallo spirito della legislazione UE, così come la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia di istituire tribunali specializzati. Il Parlamento tra l'altro elegge il Mediatore europeo, che esamina le denunce di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione, riceve, esamina e decide sulle petizioni inviate dai cittadini europei, e può creare una commissione di controllo per verificare se gli Stati membri hanno violato la legislazione europea.

³ Unione europea, risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022, P9_TA(2022)010, *sulla tutela dei diritti dei minorenni nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia*.

⁴ Così come inteso (anche) nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 relative a *una giustizia a misura di minore*, l'interesse superiore di tutti i minorenni interessati nel medesimo procedimento dovrebbe essere valutato separatamente e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi divergenti dei

Cosa, questa, evidentemente importante perché, se tendenzialmente il quadro che possiamo tracciare sullo stato dei diritti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi nell'Unione europea è senza dubbio positivo alla luce dei rilevanti miglioramenti che sono stati compiuti, è comunque significativo che il Parlamento europeo continui a tenere alta l'attenzione sul diritto minorile e abbia deciso di farsi interprete delle critiche e delle petizioni dei cittadini dei singoli Stati membri che, pur muovendo da settori diversi, hanno tutte segnalato delle carenze del sistema giudiziario.

Così, nell'atto in discorso, il Parlamento chiede agli Stati membri nuovi e rafforzati interventi che vanno dalla necessità di ascoltare (e di farlo correttamente) i minorenni nei procedimenti giudiziari alla necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati nei casi transfrontalieri quando essi sono coinvolti; dal ruolo controverso di determinati enti per la tutela dei bambini e delle bambine⁵ in alcuni Stati membri, alla promozione di una

minorenni; infatti, mentre le autorità giudiziarie hanno la competenza e le responsabilità ultime per l'adozione delle decisioni finali, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo concertato al fine di stabilire approcci multidisciplinari finalizzati a valutare l'interesse superiore dei minorenni nei procedimenti che li coinvolgono.

- 5 Il riferimento, in questo caso, è principalmente alle criticità denunciate da petizioni di genitori non tedeschi relativamente ad alcune norme del diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt che rimangono ancora oggi irrisolte. Infatti, posto che Jugendamt (JA) è l'agenzia federale tedesca per l'infanzia e, come tale, rappresenta la massima forma di protezione sociale (le sue decisioni sono – di fatto – vincolanti) è un dato che può evidentemente creare delle criticità la circostanza che lo Jugendamt muova dall'idea che ogni bambino e bambina è un patrimonio dello Stato, che in essi investe, e che il loro benessere è legato prioritariamente a un'educazione tedesca. Così, per esempio, in caso di separazione di una coppia mista, la posizione dello Jugendamt fa sì che i figli restino in Germania, con la madre o il padre tedesco mentre l'altro genitore deve accontentarsi di una frequentazione limitata, a volte con addirittura l'obbligo di comunicare col figlio solo in tedesco. Cfr. https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/minori/ufficio-tedesco-per-la-tutela-dei dove si spiega che tale agenzia interviene in tutti i casi in cui si ravvisa una minaccia per il benessere di un minorenne e che i suoi poteri sono molto più estesi di quelli di altre autorità presenti in altri Paesi, potendosi anche sostituire ai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e intervenendo anche come parte civile in ogni procedimento giuridico nel quale siano coinvolti dei minorenni (con anche la facoltà di fare appello contro le decisioni del tribunale). Inoltre lo Jugendamt è anche l'autorità competente per l'esecuzione delle sentenze del tribunale diventando quindi di fatto – contemporaneamente – parte in causa, organismo di consulenza e organo esecutore.

mediazione professionale e di qualità da parte degli Stati⁶, fino al tema delle controversie in materia di affidamento dei minorenni tragenitori, anche con riferimento a episodi di violenza domestica nei quali essi possono essere vittime di violenza assistita in quanto testimoni involontari di varie forme di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza (fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica) nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative nella cerchia familiare⁷.

- 6 In Italia a rafforzare l'istituto della mediazione è intervenuto il recente decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (d'attuazione della legge 206 del 2021) all'articolo 473 bis 10, codice di procedura civile (mediazione familiare) che in sostanza riproduce il contenuto dell'art. 337 octies, comma 2, codice civile che prevede che nei casi in cui le parti esprimano il loro accordo nel percorrere la strada della mediazione, il giudice possa anche rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che sarebbe tenuto a emanare. Inoltre nella stessa Relazione del Ministero della giustizia si osserva che pur non costituendo un istituto di risoluzione alternativa della controversia – perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite – quando si riferisce a casi di provvedimenti riguardanti i figli si propone come un percorso di «ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti», nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. Nello specifico l'articolo 473 bis 10, codice di procedura civile (mediazione familiare) prevede che: «il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

- 7 Cfr. A tal proposito nella Relazione del Ministero della giustizia si osserva che – al momento – in Italia le competenze civili in materia di minorenni e famiglia sono distribuite tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, con sovrapposizioni di accertamenti, duplicazioni di procedimenti e possibile rischio di adozione di provvedimenti contrastanti, basti pensare ai casi di condotte gravemente pregiudizievoli per la prole o di violenza domestica poste in essere da un genitore in danno dell'altro. Tali fattispecie, nella prassi, generano diversi procedimenti che allo stato pendono davanti a due autorità giudiziarie e sono seguiti da due diversi uffici di procura, quella ordinaria e quella minorenni. In molti casi viene, infatti, istaurato un procedimento, spesso su iniziativa del pubblico ministero minorenni, davanti al tribunale per i minorenni ex articoli 330 e 333 codice civile a tutela del minorenne che abbia subito condotte pregiudizievoli o violenza, anche nella forma della violenza assistita; un procedimento dinanzi al tribunale ordinario per la disciplina dell'affidamento della prole (che potrà essere di separazione, divorzio o affidamento del figlio quando nato da genitori non coniugati), nel quale è interveniente

In tutti questi casi, e nell'ambito dei procedimenti di diritto di famiglia in genere, l'attenzione durante la fase dell'ascolto del minore deve – raccomanda la risoluzione in commento – essere altissima perché queste forme di violenza hanno gravi ripercussioni sul loro sviluppo psicologico ed emotivo e occorrono professionisti qualificati, medici o psicologi, ma anche specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare un trauma o causare ulteriori danni⁸ tanto che la Commissione è invitata a presentare una serie di orientamenti comuni con raccomandazioni e l'indicazione delle migliori pratiche destinate agli Stati membri, al fine di garantire che l'audizione del minore sia condotta da un giudice o da un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione che inficerebbe – almeno parzialmente – la genuinità dell'ascolto.

Il Parlamento europeo descrive, quindi, il quadro della situazione evidenziando sia aspetti positivi – come il fatto che la Convenzione de L'Aja del 1980 abbia introdotto un sistema di cooperazione internazionale tra Paesi teso a risolvere tempestivamente i casi di sottrazione internazionale di

necessario il pubblico ministero ordinario. Il coordinamento di questi procedimenti è difficile e, in applicazione della normazione vigente, non evita il rischio di giudicati potenzialmente contrastanti e di duplicazione di accertamenti istruttori, di comparizioni delle parti e di ascolti del minore dinanzi alle diverse autorità giudiziarie. Questa situazione è in via di superamento a opera della disciplina della legge 26 novembre 2021, n. 206, *recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* che ha inteso dare una risposta organica a questo e ad altre questioni e dei decreti legislativi attuativi (cfr. il recentissimo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149).

- 8 La legge n. 206 del 2021, all' articolo 1, comma 34, modifica gli articoli 13 e 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in merito alle qualifiche e competenze specifiche per la disciplina delle relazioni familiari. A tal fine viene aggiunta nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. codice di procedura civile, la figura dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi; inoltre viene aggiunto un comma all'articolo 15 disp. att. codice di procedura civile. secondo cui per l'iscrizione all'albo dei Ctu, occorre una speciale competenza tecnica che sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minorenni; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento postuniversitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno 5 anni attività clinica con minorenni presso strutture pubbliche o private.

minorenni⁹ sia negativi come il fatto che – nonostante gli sforzi profusi finora – l'Unione non dispone ancora di dati sufficienti sui procedimenti giudiziari¹⁰ che coinvolgono i minorenni e che lo stesso vale per i tribunali specializzati che trattano tali procedimenti.

Invita quindi la Commissione a continuare ad ampliare la ricerca e la raccolta di dati anche per quanto riguarda le migliori prassi nazionali in materia negli Stati membri e a raccogliere anche i dati sulle controversie civili transfrontaliere che coinvolgono minorenni, come i casi relativi alla custodia, al diritto di visita e alla sottrazione di minorenni da parte di un genitore.

Peraltro, proprio a questo proposito, nel documento si osserva che il numero di bambini e bambine nati in famiglie con un componente transfrontaliero è destinato ad aumentare con l'incremento della mobilità e che – considerata la complessità giuridica e la consueta lunghezza e il costo di questi procedimenti – è opportuno che la Commissione svolga un ruolo attivo per garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nel trattamento dei casi transfrontalieri di affidamento dei minorenni in tutta l'Unione¹¹. La stessa è inoltre invitata a valutare la necessità di una legislazione europea funzionale ad armonizzare le garanzie procedurali per i minorenni nei procedimenti transfrontalieri di diritto di famiglia.

- 9 La convenzione è stata ratificata da 101 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.
- 10 In generale la questione dei dati è cruciale e rappresenta ancora oggi in Italia un problema che è stato oggetto di forti critiche da parte del Comitato ONU sui diritti del fanciullo che nelle sue Osservazioni conclusive del 2019 ha richiamato l'Italia a istituire un registro nazionale dei minorenni privi di un ambiente familiare basato su criteri uniformi e chiari su tutto il territorio. Tali critiche hanno favorito varie riflessioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che durante i lavori del *V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*, adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022, ha approvato delle specifiche azioni dirette a sviluppare un sistema informativo più efficace (cfr. l'azione 30 *Sviluppare e integrare sistemi informativi sull'infanzia e l'adolescenza*).
- 11 Infatti, sebbene il diritto civile sostanziale e il diritto di famiglia rimangano di competenza degli Stati membri, dovrebbe essere possibile stabilire norme armonizzate sul diritto civile e di famiglia transfrontaliero a livello di Unione. Ciò in modo che gli Stati membri che sono chiamati a tutelare l'interesse superiore del minore nei procedimenti familiari transfrontalieri possano più facilmente garantire che le leggi e le procedure non discriminino tra i genitori sulla base della nazionalità, del Paese di residenza o di qualsiasi altro motivo, e respingendo la presunzione che l'interesse superiore del minore sia tutelato dalla permanenza nel territorio di un determinato Stato membro.

Tra le criticità rilevate dal Parlamento europeo emergono poi la mancanza di norme comuni dell'UE relative al riconoscimento delle sentenze in materia di genitorialità che – nei casi in cui sono coinvolti genitori dello stesso sesso – può facilmente comportare una lesione dei diritti genitoriali e una violazione del diritto del minore di crescere sereno continuando ad avere un rapporto con entrambi i genitori (naturalmente a meno che ciò non sia contrario al suo interesse)¹².

Come è logico che sia le osservazioni del Parlamento europeo fanno leva sui grandi principi che sono volti a garantire che i diritti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi siano pienamente rispettati, garantiti e attuati, e in particolare sul principio del migliore interesse inteso come guida interpretativa di portata trasversale che deve essere considerato prioritario e applicato in modo coerente in tutte le azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche, in particolare nei procedimenti giudiziari, con i quali ci sono sempre conseguenze – dirette e indirette – sui minorenni.

E, ciò, evidentemente anche nell'ambito delle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che dovrebbero essere decise caso per caso e sempre su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del minore ma anche di quelle della sua famiglia: in tali casi, infatti, spesso le autorità competenti di alcuni Stati membri tendono purtroppo a interpretare la tutela dell'interesse superiore del minore come la sua permanenza nel territorio dello Stato, anche nei casi in cui sono stati denunciati abusi e violenze domestiche commessi dal genitore residente in tale Stato.

Gli Stati membri sono inoltre sollecitati a utilizzare nel migliore dei modi i programmi volti a finanziare azioni e organizzazioni che facilitino l'accesso effettivo e senza discriminazioni alla giustizia per tutti i minorenni.

¹² Cfr. La sentenza C-490/20 della Corte di giustizia europea: «nel caso di un minore cittadino dell'Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d'identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall'altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento emanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri».

A questo proposito, alcuni aspetti significativi sono rappresentati dall'invito agli Stati membri a: istituire adeguati meccanismi e procedure di denuncia, compensazione e ricorso al fine di garantire pienamente che i diritti dei minorenni siano adeguatamente integrati nei procedimenti giudiziari che hanno su di loro un impatto diretto o indiretto; garantire informazioni facilmente accessibili, comprensibili, complete e adatte ai bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi circa i loro diritti, specialmente quando riguardano procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, compresi quelli di natura transfrontaliera nei quali loro stessi sono coinvolti; fornire l'accesso a un'assistenza legale gratuita e di alta qualità, finanziata con fondi pubblici ai minorenni coinvolti in controversie (anche transfrontaliere); istituire servizi di consulenza e sostegno facilmente accessibili, di alta qualità e personalizzati, gratuiti e finanziati con fondi pubblici, per fornire il supporto di professionisti qualificati in tutte le fasi del procedimento.

Tra le questioni di carattere più generale affrontate nel documento si segnalano poi come centrali quella della formazione obbligatoria sui diritti dei minorenni e sulle esigenze speciali dei giudici e degli altri professionisti nei procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano¹³; e quella delle risorse stanziare dagli Stati che devono essere sufficienti per garantire che nei procedimenti in cui sono coinvolti bambini, bambine, ragazze e ragazzi questi siano trattati nel massimo rispetto degli standard di una giustizia a misura di minore¹⁴ e della loro integrità emotiva e fisica, e senza ritardi ingiustificati.

¹³ Sia a livello più generale che a livello più specifico dei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia il problema legato ai professionisti che lavorano per le persone di minore età rappresenta una delle questioni su cui intervenire con urgenza anche nel nostro Paese: cfr. nel V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 l'obiettivo generale Rafforzare la qualità degli interventi attraverso il rafforzamento delle competenze il cui obiettivo specifico è «garantire le dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, e uno "zoccolo duro" di saperi e competenze nella declinazione multilivello (nazionale, europea e internazionale) da rendere disponibili sia nei percorsi universitari di base, sia nella formazione continua post laurea».

¹⁴ Sempre a livello internazionale cfr. le osservazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel Commento generale del 18 settembre 2019, n. 24, *Children's rights in the child justice system*.

Si pone infine l'accento sull'obbligo per le autorità nazionali, previsto dal regolamento Bruxelles II *bis*¹⁵, di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano minorenni.

La Commissione è quindi invitata a presentare una nuova proposta di regolamento sulla mediazione transfrontaliera, accompagnata da una valutazione d'impatto, che stabilisca norme comuni per la procedura transfrontaliera, regole sul riconoscimento e l'esecuzione degli accordi di mediazione, e i requisiti per la creazione di un certificato europeo per i mediatori al fine di garantire la qualità delle competenze nei casi transfrontalieri.

Si sottolinea inoltre che la mediazione può essere uno strumento efficace per tutelare l'interesse superiore del minorenne nei casi di sottrazione parentale transfrontaliera.

A questo proposito, vengono evidenziate le buone pratiche e il modello di mediazione giudiziale utilizzato da alcuni Stati membri per la risoluzione amichevole e stragiudiziale delle controversie familiari transfrontaliere.

Gli Stati membri sono quindi invitati a istituire uffici di pre-mediazione per fornire ai genitori e ai minorenni interessati tutte le informazioni necessarie sullo svolgimento della mediazione e sui suoi possibili costi e benefici.

Si ribadisce infine anche per la mediazione l'importanza, per tutto il processo, delle qualifiche e dell'indipendenza del personale che ha contatti diretti con i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi e la necessità di facilitare l'accesso all'assistenza legale per la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere per i genitori con mezzi finanziari limitati.

¹⁵ Unione europea, regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*.

QUES- TIONI DI AT- TUALITÀ

RASSEGNA GIURIDICA
INFANZIA E ADOLESCENZA

La sezione presenta **approfondimenti su specifiche problematiche** attinenti ai diritti e alla tutela delle persone minori di età attraverso l'**analisi della giurisprudenza più rilevante** alla luce dell'attuale dibattito in materia.

Questioni di attualità

L'attribuzione del cognome materno ai figli

Quali prospettive dopo la decisione della Corte costituzionale?

di *Luca Giacomelli e Carla Mura*

Il tema

È discriminatorio non consentire ai genitori di scegliere il cognome da attribuire ai figli e alle figlie?

Da molti anni la questione è oggetto di grande interesse nell'ambito del nostro ordinamento per numerose ragioni. In più di una occasione, infatti, a fronte di una mancata riforma della materia da parte del legislatore, i giudici – sia nazionali che europei – sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dell'automatica imposizione del solo cognome paterno ai figli.

Infatti, l'attribuzione del cognome paterno come regola automatica in caso di nascita di un bambino o di una bambina è ricavabile da una serie eterogenea di norme. Ciò significa che non vi è, nel nostro ordinamento, una legge che la stabilisca in maniera esplicita, ma sono presenti una serie di norme che la presuppongono. Si tratta degli articoli 237, 262, 299 del codice civile, dell'articolo 72, comma 1, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 6 del codice civile ogni persona ha diritto al nome che per legge le è attribuito e, in esso, sono compresi il prenome e il cognome. Laddove si tratti di un figlio o di una figlia nati in costanza di matrimonio, vigendo la presunzione di paternità a favore del marito della madre, la bimba o il bimbo nato da una coppia sposata assumerà il cognome di quest'ultimo.

L'apposizione automatica del patronimico è stata, ed è ancora in mancanza di una precisa legislazione in materia, il riflesso di una struttura sociale costruita intorno al ruolo che gli uomini, capifamiglia, rivestivano anche all'esterno del mero ambiente familiare e cioè in ambito pubblico, una struttura sociale all'interno della quale le donne passavano dal padre al marito assumendone anche il cognome. Contestualmente all'evoluzione della società e alle nuove legittime istanze relative al ruolo della donna, in un contesto socioculturale sempre più complesso e finalmente sempre più ricco di necessità e spazi differenti rispetto al passato, la regola della applicazione del solo cognome paterno è stata percepita progressivamente come il retaggio di una concezione della famiglia patriarcale e non più coerente con i principi dell'ordinamento, da un lato, e con il fondamentale valore costituzionale costituito dall'eguaglianza tra uomo e donna, dall'altro.

La fine degli anni '70 rappresenta l'inizio della storia relativa al dibattito sulla necessità di una riforma riguardante il doppio cognome di figlie e figli. Ciò avviene sia a livello culturale, attraverso la pubblicazione dei primi saggi in materia da parte, in particolare, di

alcune giornaliste e intellettuali, sia a livello di dibattito parlamentare. Infatti, la prima proposta di legge sulla scelta del cognome dei figli e delle figlie fu quella redatta dalla socialista Maria Magnani Noya nel 1979, a cui s'fece seguito, nel 1989, quella di Laura Cima dei Verdi.

Nel corso delle varie legislature, vi sono state diverse proposte di legge aventi lo scopo di ridefinire la materia attraverso la possibilità di attribuire direttamente ai figli e alle figlie anche il cognome della madre ed eliminare, in tal modo, quell'automatismo dell'assegnazione del cognome paterno, ritenuto ormai da molte e molti discriminatorio sia rispetto all'identità dei figli e delle figlie sia, a un livello più generale, nei rapporti tra i componenti della coppia stessa.

La proposta che ha raggiunto l'iter parlamentare più avanzato è stata quella del 2014 del governo Letta. Tuttavia, dopo essere stata approvata alla Camera, con non poche difficoltà, è stata fermata al Senato. È dunque da oltre quattro decenni che in Italia si parla di questa possibilità ormai diventata una vera e propria necessità, anche a seguito delle convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese e delle ripetute sentenze di monito e dei richiami e delle raccomandazioni provenienti dalle corti e dalle istituzioni europee, e, tuttavia, manca ancora un intervento riformatore da parte del nostro legislatore.

Un passo significativo si è avuto in seguito alla sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, grazie alla quale è stato possibile affiancare il cognome materno a quello del padre in caso di accordo tra i genitori, attraverso una procedura amministrativa stabilita dal Ministero dell'interno. In ogni caso il cognome materno doveva essere comunque il secondo tra i due e non era possibile invertirli né sceglierlo come unico.

Solo a partire da maggio 2022, con il nuovo intervento della Consulta, è diventata possibile la scelta discrezionale dei genitori sull'apposizione di uno solo dei due cognomi o di entrambi, scelta che, in caso di contrasto, sarà eventualmente risolta dal giudice.

Tuttavia, anche in relazione alla attuale possibilità di una scelta discrezionale del cognome, ciò che viene fatto notare in maniera critica da chi porta avanti o, semplicemente, condivide questa istanza è che, in una società ancora modellata intorno alla prevalenza della componente maschile all'interno della coppia per ragioni che continuano a esistere e resistere per dinamiche di tipo culturale, sociale ed economico, tale scelta potrebbe essere, in molti casi, solamente apparente.

L'evoluzione giurisprudenziale

L'illegittimità costituzionale delle norme sull'attribuzione del cognome con riguardo ai figli – sia nati all'interno del matrimonio, sia naturali o adottivi – è stata rilevata, per la prima volta, dalla Corte costituzionale in via interpretativa nelle pronunce n. 61 e n. 588 del 1988. Sebbene qui non fosse giunta a una vera e propria declaratoria di incostituzionalità, la Corte aveva tuttavia evidenziato la necessità di conformare la regola standard all'evoluzione sociale e specialmente al dettato costituzionale. Più in particolare, in ordine alla mancata previsione della facoltà dei genitori di stabilire il cognome da attribuire al figlio o alla figlia, che si evince dalla lettura sistematica degli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, dell'articolo 72, comma 1, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello stato civile*) e degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), i giudici costituzionali avevano ritenuto che, nonostante fosse stato «possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», tale innovazione avrebbe rappresentato soltanto una opzione di politica legislativa riservata pertanto alla discrezionalità del Parlamento. Del resto – proseguiva la Corte – il sistema di attribuzione del patronimico al figlio o alla figlia non si profilava di per sé come scelta contraria a Costituzione, poiché

il limite derivante [...] all'eguaglianza dei coniugi [...] utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio [...] [il quale] sarebbe gravemente pregiudicato se il cognome dei figli nati dal matrimonio non fosse prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che ai figli esso sia non già imposto, cioè scelto dai genitori [...] bensì esteso *ope legis*.

Pertanto, la Corte costituzionale, pur manifestando la consapevolezza di un sistema non più allineato con i principi costituzionali repubblicani, quali quello della piena uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ritiene tuttavia di non poter invadere la sfera di competenza politico-discrezionale del legislatore e di poter giustificare la sopravvivenza dell'automatismo del patronimico con la tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio, criterio ritenuto ancora ben radicato nel costume sociale.

Un secondo intervento si ha con la sentenza n. 61 del 2006, successivamente ripresa dall'ordinanza n. 145 del 2007.

Rispetto alle precedenti, si tratta di una pronuncia di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, in quanto il giudice costituzionale rileva il contrasto con la Costituzione, ma non lo sanziona formalmente per non invadere la sfera di discrezionalità del Parlamento.

Nello specifico, viene ripetuto con ancora maggior nettezza, che non può

non rimarcarsi che il sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e, di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Ancora una volta, però, la Corte non si spinge oltre, consapevole che una sentenza manipolativa avrebbe determinato diversi vuoti normativi di competenza del legislatore, rischiando un'indebita invasione di potere, stante anche l'eterogeneità delle soluzioni prospettabili in riferimento alla risoluzione di tali vuoti.

È interessante sottolineare come gli esiti di questa decisione abbiano posto le basi per una prosecuzione della vicenda dinnanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Infatti, proprio a seguito del processo che ha interessato la Corte costituzionale italiana terminato con la sentenza del 2006, le parti hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo allo scopo di ottenere un congruo ristoro dal pregiudizio subito a seguito del diniego della possibilità di attribuire alla propria figlia anche il cognome della madre. Con la sentenza del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*, ricorso n. 77/07, la Corte europea ha condannato l'Italia a causa dell'impossibilità di derogare alla regola dell'attribuzione del cognome paterno ai figli e alle figlie legittimi anche laddove vi sia una diversa volontà concorde dei coniugi, ritenendo tale regola basata su una discriminazione sessuale dei genitori e in contrasto con l'articolo 14 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (Cedu) in combinato disposto con l'articolo 8.

La controversia rientra, infatti, nel campo di applicazione dell'articolo 8 Cedu, poiché il cognome, quale mezzo di identificazione dell'identità personale del singolo individuo, non può che rientrare nell'ambito della tutela e del rispetto della vita privata e familiare. I giudici europei ritengono che la regola inespressa del sistema italiano, laddove attribuisce automaticamente al figlio e alla figlia legittimi il cognome paterno, sia discriminatoria poiché tratta in maniera diversa marito e moglie (ossia persone che si trovano in situazioni simili perché entrambi genitori) senza che questa disparità di trattamento (in base al genere) sia sorretta da una giustificazione oggettiva e ragionevole e invitano quindi

lo Stato italiano ad adottare le misure reputate più appropriate al fine di allinearsi alla sentenza, adempiendo così agli obblighi fissati dall'articolo 46 della Convenzione.

Il successivo atto di questa lunga e complessa vicenda volta, in fin dei conti, a rimuovere dall'ordinamento un automatismo, espressione di un retaggio patriarcale, che contribuiva a perpetuare uno stereotipo che relegava la donna a un ruolo privato mentre solo all'uomo riconosceva valenza sociale, è rappresentato dalla sentenza n. 286 del 2016, con la quale la Corte costituzionale, nuovamente interrogata sul punto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità, in sede di riconoscimento congiunto del figlio o della figlia, di attribuire anche il cognome della madre. La Corte ribadisce in modo netto che:

il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'articolo 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'articolo 29, secondo comma, Cost. [...] Tale diversità di trattamento dei coniugi [...] in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia [...] non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

Tale sentenza, oltre a stimolare un acceso dibattito pubblico, interviene a reinterpretare il vigente sistema normativo, introducendo esclusivamente la possibilità di aggiungere al cognome paterno, al momento della nascita, quello materno, laddove vi sia richiesta concorde dei coniugi. Si tratta di un timido passo in avanti alla luce, non soltanto della già avvenuta condanna dell'Italia da parte della Corte europea, ma anche dei sempre più numerosi segnali propositivi che provenivano dalla giurisprudenza di merito. La sentenza del 2016, tuttavia, non ripristina la legalità costituzionale, in quanto, in assenza di accordo tra i genitori, a prevalere è ancora il cognome paterno. Per questa ragione, la Corte chiude nuovamente la pronuncia con un monito a un «indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità».

Ed è proprio il conseguente perdurare dello stato di inerzia del legislatore che ha imposto l'ennesimo (forse ultimo?) necessario intervento della Corte costituzionale su questa questione. Con l'ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021 e, successivamente, con la sentenza n. 131 del 2022, la Consulta ha ritenuto di non poter più esimersi dal rendere effettiva la più volte declamata legalità costituzionale. Il fatto trae origine dal Tribunale di Bolzano tenuto a esprimersi sul ricorso, promosso dal pubblico ministero, ai sensi

dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 diretto a conseguire la rettificazione dell'atto di nascita di una minore di età i cui genitori, non uniti in matrimonio, avevano scelto di comune accordo di attribuire alla stessa il solo cognome materno. Nel caso di specie, quindi, la volontà dei genitori era quella di attribuire alla figlia il solo cognome della madre, diversamente da quanto era stato riconosciuto dalla Consulta nella sopracitata sentenza n. 286 del 2016 con la quale era stata prevista solo la possibilità di aggiungere al cognome paterno anche quello materno. Per tale motivo, la Corte decide di sollevare innanzi a sé una questione di legittimità relativa all'articolo 262, comma 1, del codice civile, nella parte, però, in cui «in mancanza di accordo dei genitori, impone l'acquisizione dalla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori». Qui la Corte ha ritenuto di non dover ulteriormente procedere per gradi nella consapevolezza che, anche già consentita l'aggiunta del cognome materno (sentenza n. 286 del 2016) e ora ampliata la deroga consentendo l'attribuzione del solo cognome materno (ordinanza di remissione del Tribunale di Bolzano), sarebbe comunque rimasta vigente la regola dell'imposizione del cognome paterno in caso di disaccordo, regola contraria al principio di eguaglianza dei coniugi e lesiva del fondamentale diritto del figlio o della figlia a una identità personale che si forma e si struttura anche attraverso il cognome che denoti e rispecchi il duplice legame genitoriale. La Corte ritiene, infatti, che:

neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilità di deroga alla generale disciplina del patronimico, potrebbe ritenersi espressione di un'effettiva parità delle parti, posto che una di esse non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome.

È dunque questa la premessa giuridica che conduce all'ultimo tassello della questione in oggetto, la sentenza n. 131 del 2022, che mette la parola fine al dibattito dichiarando, in maniera chiara e univoca, la illegittimità delle norme che attribuivano ai figli e alle figlie in modo automatico e prevalente il cognome paterno e, in particolare, dell'articolo 262 del codice civile nella parte in cui prevede, in relazione all'ipotesi del riconoscimento congiunto effettuato dai genitori, che il figlio o la figlia assuma il cognome del padre, anziché prevedere che debba assumere i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire esclusivamente il cognome di uno di loro. La Consulta evidenzia come il principio dell'identità familiare del figlio e della figlia di cui all'articolo 262, comma 1, del codice civile debba essere scisso in tre parti al fine di tenere insieme il diritto all'identità personale dei figli e delle figlie e l'eguaglianza dei genitori: l'identità del minore di età nella famiglia

si potrebbe infatti individuare nel legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome rappresentativo del suo ramo familiare; nel legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome ulteriormente rappresentativo del suo ramo familiare e, infine, dalla scelta dei genitori di attribuire il cognome, in sede di riconoscimento congiunto, accogliendolo nell'ambito del nucleo familiare. Sulla base di questa tripartizione la Corte dichiara la non conformità dell'articolo 262 agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella misura in cui l'attribuzione preferenziale nei confronti del cognome paterno «oscurerebbe unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre» e conseguentemente, violata l'uguaglianza giuridica dei genitori rispetto al parametro dell'articolo 3 della Costituzione, si riverbererebbe sull'identità del figlio o della figlia, determinando un contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, «in un contesto [quello della famiglia] oramai divenuto paritario».

In attesa di una vera e propria riforma legislativa che intervenga per riordinare l'attuale contesto normativo e per regolamentare le eventuali lacune o contraddizioni che potrebbero sorgere in ragione del nuovo sistema di attribuzione del cognome, la disciplina che emerge dopo quest'ultimo intervento giurisprudenziale è dunque la seguente:

- a. il cognome del figlio o della figlia deve comporsi con i cognomi dei genitori;
- b. di comune accordo i genitori possono decidere di attribuire il cognome di uno solo dei genitori (quello del padre o quello della madre);
- c. l'ordine dei cognomi deve essere concordato tra i genitori;
- d. in caso di disaccordo il contrasto potrà essere superato con il ricorso al giudice;
- e. il ricorso indicato dalla Corte è quello previsto dall'articolo 316, commi 2 e 3, codice civile, qualora si tratti di famiglia unita in matrimonio oppure – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – quello previsto dagli artt. 337 *ter*, comma 3, 337 *quater*, comma 3, e 337 *octies* del codice;
- f. in caso di fratelli e sorelle si dovrebbe consentire la possibilità di attribuire al figlio o alla figlia il solo cognome di uno dei genitori, quando i fratelli e le sorelle già viventi presentino tale cognome;
- g. il legislatore ben potrà prevedere altri criteri (diversi da quelli segnalati dalla Corte) di soluzione del contrasto tra genitori.

Nozioni di riferimento

Questione di costituzionalità: quando è sollevata una questione di costituzionalità di una norma di legge – in via diretta o in via incidentale nell'ambito di un processo – la Corte costituzionale conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una pronuncia di accoglimento che dichiara l'illegittimità costituzionale della norma, oppure con una pronuncia di rigetto che dichiara la questione non fondata.

Eguaglianza giuridica e morale dei coniugi: il matrimonio si fonda sul principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti che la legge stabilisce per garantire l'unità familiare. I coniugi, pertanto, a differenza che in passato, hanno gli stessi diritti, che dovrebbero esercitare congiuntamente e di comune accordo, e gli stessi reciproci doveri: alla fedeltà, all'assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione.

Diritto al nome: consiste nel diritto fondamentale di ciascun individuo di poter utilizzare il proprio nome in maniera identificativa, cioè in modo tale da potersi distinguere ed essere riconosciuto dagli altri in modo unico. Esso è dunque un tratto essenziale dell'identità personale di ciascuno ed è tutelato sia a livello costituzionale – quale diritto inviolabile che viene acquisito alla nascita e ci appartiene per tutta la vita senza che nessuno possa privarcene o utilizzarlo senza permesso (articolo 2 e 21) – sia a livello di legislazione primaria, che prevede forme di tutela contro qualunque eventuale utilizzo illecito del proprio nome (articoli 6 e 7 del codice civile).

Riferimenti normativi

Costituzione

Codice civile

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

Convenzione europea per i diritti dell'uomo

Riferimenti giurisprudenziali

Corte costituzionale 14 gennaio 1988, n. 61

Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 588

Corte costituzionale 2 febbraio 2006, n. 61

Corte costituzionale 18 aprile 2007, n. 145

Corte costituzionale 8 novembre 2016, n. 286

Corte costituzionale 14 gennaio 2021, n. 18

Corte costituzionale 27 aprile 2022, n. 131

Corte europea per i diritti dell'uomo, Sez. II, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, ricorso n. 77/07

* Le sentenze della Corte di cassazione sono ricercabili al link <http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>

Dottrina di riferimento

Corte costituzionale, 31 maggio 2022, Comunicato stampa, *Nel cognome dei figli l'eguaglianza dei genitori*.

Pacini, G. (7 giugno 2022). *Il cognome dei figli: la decisione della Corte costituzionale*, *Rivista Familia*.

Scagliarini, S. (19 maggio 2017). *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, *Rivista AIC*, n. 2.

Battiato, C. (giugno 2014). *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, *Osservatorio costituzionale*.

Questioni di attualità

Il diritto del minorenne alla bigenitorialità

Ostacolare il rapporto dei figli con l'altro genitore può essere motivo di revoca della responsabilità genitoriale?

di *Tessa Onida*

Il tema

Nel momento in cui ci si addentra nell'analisi dei diritti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi alcuni istituti/principi giuridici in cui ci si imbatte hanno l'attitudine, per le loro peculiari caratteristiche, a essere meglio compresi anche dalle persone che non hanno una grandissima familiarità con il diritto minorile, se vengono presi in esame attraverso l'analisi di casi giurisprudenziali che – per loro natura – costituiscono il frutto di un'opera di trasposizione di un "diritto teorico" in un "diritto pratico", in un diritto, cioè, che entra e vive nella vita concreta delle persone.

Quanto appena affermato trova un particolare riscontro nel caso del diritto alla bigenitorialità e, conseguentemente, nella possibilità che questo diritto possa essere limitato attraverso una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di uno dei genitori (o di entrambi laddove se ne ravvisino i presupposti).

Tale previsione legislativa (contenuta nell'articolo 330 del codice civile) si inserisce in un contesto di rilevanti cambiamenti culturali che hanno inciso fortemente sul modo nel quale la potestà/responsabilità genitoriale si è, via via, atteggiata nel diritto vivente¹. Per convincersene basta pensare all'evoluzione

¹ Storicamente in Italia e nei Paesi di matrice culturale europea i principi ispiratori della regolazione dei rapporti tra genitori e figli hanno subito un cambiamento radicale nel corso della seconda metà del 1900. Prima il rapporto fra genitori e figli era costruito su un diritto del padre, la patria potestà, una sorta di "magistratura domestica" non soggetta ad alcun significativo controllo giudiziale ed era esercitata dalla madre solo nel caso in cui il padre fosse impossibilitato a esercitarla, così fino all'emancipazione, e dunque fino all'acquisizione di una propria autonoma soggettività, gli adolescenti si trovavano in uno stato giuridico di minorità, e cioè di incapacità, fondato sulla marginalità sociale della donna e sulla condizione personale di debolezza di bambini, bambine e adolescenti, cui corrispondeva il potere tutelare protettivo del capo famiglia. La nostra Costituzione del 1948, collocandosi nella scia della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dalle Nazioni Unite nello stesso anno (che all'articolo 8 stabilisce che «ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge»), all'articolo 2 garantisce la tutela effettiva da parte di un giudice dei diritti umani specificamente riconosciuti da norme giuridiche. Di qui la possibilità per tutti (articolo 24 della Costituzione), dunque anche per i soggetti in età evolutiva, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, naturalmente anche quelli inviolabili della persona singola o che riguardano le relazioni con altri nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Con la legge n. 151 del 1975 (la Riforma del diritto di

che vi è stata nel diritto di famiglia con il progressivo abbandono della vecchia concezione del minore prima considerato – di fatto – come soggetto passivo nelle operazioni di divisione conseguenti alla decisione della coppia di separarsi, e adesso parte attiva della procedura con il diritto di essere ascoltato dal giudice (anche se minore di anni 12 se capace di discernimento)², e con un diritto personalissimo e indisponibile quale è, appunto, il diritto alla bigenitorialità³.

Ed è stato proprio grazie all'evoluzione culturale che il legislatore con l'approvazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* ha deciso di innovare la disciplina dell'affidamento dei figli in caso di rottura dell'unità familiare capovolgendo – di fatto – la precedente disciplina sia sul piano sostanziale che su quello processuale: infatti, mentre prima, secondo la prassi previgente, in genere il giudice affidava il figlio in via esclusiva, quasi sempre alla madre che meglio sembrava in grado di far crescere i figli, adesso si cerca di andare verso un affidamento condiviso perché – proprio in virtù del diritto alla bigenitorialità – il figlio di genitori separati ha il diritto di continuare a ricevere da entrambi i genitori affetto, mantenimento, cura, educazione e istruzione, a prescindere dalla frattura dell'unità familiare e dal suo collocamento prevalentemente presso l'uno o l'altro di essi.

Questo nuovo approccio ha innovato profondamente il tema dell'affidamento e, conseguentemente, quello della responsabilità genitoriale⁴ che – una volta intesa come l'insieme delle responsabilità educative e affettive proprie del ruolo genitoriale nei confronti del figlio (o dei figli) – non può che rimanere comune

famiglia) che garantisce l'assoluta uguaglianza tra marito e moglie, ci si continua a riferire ai figli minorenni utilizzando il termine di "potestà genitoriale" nell'ambito di un rapporto unilaterale di soggezione che era stato confermato dalla riforma del diritto di famiglia realizzata dal codice civile del 1942 che trasformò la potestà in un potere pubblicistico da esercitarsi dai genitori o dal tutore sotto il controllo rispettivamente del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare che possono pronunciare la decadenza del genitore (o rimuovere il tutore) adottando «secondo le circostanze i provvedimenti convenienti» anche l'allontanamento del figlio minore dalla residenza familiare «ovvero del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore» (articolo 333 cc).

2 Cfr. Corte costituzionale, sentenza del 16 gennaio 2002, n. 1.

3 Cfr. Moro, A.C. (2018). Manuale di diritto minorile. Bologna, Zanichelli.

4 L'espressione potestà genitoriale è stata sostituita con quella di "responsabilità genitoriale" a opera della legge n. 219 del 2012 la cui ratio si fonda sull'idea che si deve parlare di responsabilità per il fatto stesso di aver generato un figlio indipendentemente dai rapporti buoni o cattivi con il partner.

e condivisa nonostante la separazione.

Ed è chiaramente da questa logica che muove l'articolo 337 ter del codice civile (introdotto dall'articolo 55 del d.lgs. n. 154 del 2013)⁵ quando definisce il diritto alla bigenitorialità come il diritto del figlio minore di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti⁶ di ciascun ramo genitoriale».

Inoltre, l'articolo 337 ter stabilisce che il giudice per realizzare tale principio debba adottare i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi e, in particolare, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minorenni restino affidati a entrambi i genitori o stabilisce a quale genitore i figli siano affidati⁷.

A esplicitare meglio la volontà del legislatore e a chiarire il valore innovativo della nuova disciplina è poi intervenuta la dottrina che ha ribadito che l'indicazione impartita dal legislatore al giudice di valutare "prioritariamente" la possibilità che i figli minorenni restino affidati a entrambi i genitori stabilisce una gerarchia fra le due opzioni imposta, sia come ovvia e necessaria conseguenza dell'affermazione del diritto alla bigenitorialità, sia come un'utile previsione atta a evitare ogni forma di deresponsabilizzazione del genitore non affidatario nei confronti dei figli.

Pertanto, questa logica implica che non sia più possibile distinguere fra esercizio della responsabilità (che spetta al genitore affidatario) e titolarità della responsabilità (che spetta anche al genitore non affidatario) in quanto, solo in via

5 Cfr. decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219* il quale riporta, con modificazioni, il contenuto della versione previgente dell'articolo 155 cc.

6 Il diritto dei figli di avere rapporti con i propri genitori ma anche con i parenti di ciascuno di essi presenta una caratteristica importante che è quella di essere un diritto che spetta agli uni e agli altri in modo reciproco – relazionale appunto – con limitazioni ammesse soltanto nell'interesse dei figli. Nella giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) è comunemente qualificato come diritto alla reciproca frequentazione cioè a costruire e a mantenere una relazione reciproca connotata dall'intimità familiare senza interferenza ingiustificate dell'autorità pubblica.

7 Inoltre l'articolo stabilisce che il giudice «determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissa la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli; prende atto se non contrari agli interessi dei figli degli accordi intervenuti tra i genitori; adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole».

di eccezione, il giudice – se ritiene che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore – può disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore secondo l'articolo 337 *quater* e comunque – anche in tal caso – deve far salvi per quanto possibile i diritti previsti dal primo comma dell'articolo 337 *ter* ovvero il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore (il diritto alla bigenitorialità appunto).

Solo l'eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale di un genitore può far venire meno il principio-diritto alla bigenitorialità⁸ che, infatti, resta in misura che varia da un massimo a un minimo nell'affidamento condiviso e in quello a un solo genitore⁹.

A conferma di ciò l'articolo 316¹⁰ del codice civile afferma

8 Cfr. anche la recente sentenza della Corte di cassazione civile, sezione I, sentenza 19 settembre 2022, n. 27346 nella quale si afferma che: l'esercizio della bigenitorialità è «un diritto che non è assoluto come ci ha indicato anche la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo in relazione all'interpretazione dell'art. 8 ma che ha una posizione di preminenza all'interno del diritto alla vita familiare. Ne consegue quindi che può subire limitazioni od essere compresso, ma solo all'esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei due genitori possa arrecare al minore e non per effetto delle scelte esclusive ed unilaterali di uno di essi, o per comportamenti che se protratti nel tempo oltre un limite ragionevole e non adeguatamente contrastati, possano realizzare una cristallizzazione arbitraria della mancanza di una figura genitoriale».

9 Il procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinato all'articolo 336 codice civile e prevede che sia l'altro genitore, un parente o direttamente il pubblico ministero a dover farne richiesta: «I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore».

10 Cfr. articolo 316 codice civile: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e

chiaramente che il rapporto giuridico di filiazione in capo ai genitori e la conseguente responsabilità genitoriale sui figli minorenni di cui i genitori sono titolari deve essere esercitata di comune accordo – siano o meno essi coniugati o conviventi¹¹ – con l'unico scopo di perseguire il bene dei figli in un esercizio comune nel senso di concordare quelle linee generali di indirizzo sulla base delle quali ciascuno potrà e dovrà operare anche separatamente.

L'evoluzione giurisprudenziale

Al fine di approfondire la questione dei rapporti – che nella vita reale possono mettere l'interprete di fronte alla necessità di fare una non semplice opera di bilanciamento – tra il diritto alla bigenitorialità e l'opportunità di decidere per la decadenza della responsabilità genitoriale di uno dei genitori, pare opportuno soffermarsi sull'interpretazione e sui principi recentemente evidenziati dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 24 marzo 2022, n. 9691¹² nel dirimere una intricata vicenda processuale: una donna che decideva di interrompere la relazione con il compagno a causa di problemi dovuti a una condotta persecutoria e denigratoria subita da parte dell'ex, chiedeva l'affidamento del figlio minore dinanzi al tribunale.

Mentre la donna motivava la sua richiesta lamentando profili di inadeguatezza del padre, questi, attribuiva alla madre del bambino comportamenti ostativi all'esercizio della sua genitorialità confermati anche in sede di valutazione delle competenze genitoriali da parte di un consulente tecnico d'ufficio.

Così, mentre ogni richiesta di approfondimento sui

dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio».

11 Ciò a maggior ragione dopo la scomparsa di ogni distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori dello stesso per i quali prima della legge n. 219 del 2012 la disciplina prevedeva la responsabilità congiunta solo in caso di convivenza tra i genitori. Sul punto cfr. Cassazione civile, sezione I, ordinanza 6 luglio 2022, n. 21425 dove si chiarisce l'aspetto delle implicazioni per le coppie separate e divorziate e anche per i figli di coppie non sposate.

12 Cassazione civile, sezione I, ordinanza 24 marzo 2022, n. 9691.

comportamenti paterni posta dalla madre veniva ignorata o ritenuta pregiudizialmente indicativa di un'incapacità della stessa di garantire l'accesso del figlio al padre, quest'ultimo chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale della madre sulla base di presunti ostacoli all'esercizio della sua paternità.

Il Tribunale per i minorenni di Roma – sebbene emergesse chiaramente dagli atti che, nel caso concreto, il minorenni aveva sempre convissuto felicemente con la madre, mantenendo serenamente i propri interessi e frequentando con profitto la scuola – dopo una prima decisione di collocarlo presso il padre con educatore domiciliare permanente, annullata dalla Corte di appello di Roma nel gennaio 2020, pronunciava effettivamente la decadenza della responsabilità genitoriale della madre e il collocamento del bambino in una casa-famiglia (senza procedere all'ascolto di quest'ultimo).

La Cassazione è quindi intervenuta annullando il decreto con il quale era stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e deciso il trasferimento del bambino osservando – fin da subito – che il richiamo alla sindrome da alienazione parentale (Pas) lamentato dal padre non poteva rappresentare, da solo, un legittimo fondamento di un decreto di decadenza della responsabilità genitoriale dell'altro genitore considerando il suo "fondamento pseudo-scientifico" e la gravità degli effetti che questa misura era destinata a produrre sul figlio (oltre che sulla madre).

Più in dettaglio i giudici della Cassazione in questa ordinanza hanno chiarito che: è grave che il decreto impugnato abbia ommesso di considerare le ripercussioni sulla vita e sulla salute del figlio per la sua brusca e definitiva interruzione della relazione familiare con la madre ignorando il diritto alla bigenitorialità che – prima di tutto – è un diritto del minorenni diretto a realizzare il suo superiore interesse¹³; il singolo genitore (che chiede di vedersi garantire la relazione che assume pretermessa) ha sì un diritto a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio ma il suo diritto assume carattere

13 In tutte le questioni che coinvolgono i figli minori di età è il loro interesse ad avere una considerazione prioritaria, e questo è un principio non soltanto valido a proposito dei rapporti fra genitori e figli ma insito in tutti gli aspetti della condizione delle persone di minore età (così come sancito dalla Convenzione di New York all'art. 3, comma 1; dall'art. 25 comma 5, art. 57 comma 2, art. 33 comma 4 della legge 184 del 1983; art. 316 comma 1, art. 317 *bis* comma 2, art. 321, art. 336 comma 3, art. 336 *bis* comma 1, art. 337 *ter* commi 2 e 3, art. 337 *quater* commi 1, 2, 3, art. 336 *sexies* comma 1, art. 337 *octies* commi 1 e 2 codice civile).

recessivo¹⁴ se il superiore interesse del minorenni nella fattispecie concreta non è garantito: «l'interprete è infatti chiamato ad una delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento¹⁵ la cui specialità consiste nel perseguire in ogni caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con esso possano collidere».

Si tratta di un bilanciamento che è sempre necessario per individuare le misure da adottare nei giudizi riguardanti la responsabilità genitoriale e la tutela del diritto alla bigenitorialità e che deve vertere sul risultato atteso e sull'impatto che le misure che si vogliono adottare sono destinate ad avere sul complessivo equilibrio psicofisico dei minorenni; e che deve essere guidato all'insegna di un'accezione del loro superiore interesse che sia declinata attraverso criteri e modalità che muovono dalla prospettiva dei bambini e delle bambine¹⁶ e non già nella cornice rivendicatoria degli adulti.

Infatti, l'autorità giudiziaria non può prescindere da una valutazione che declini il superiore interesse del minorenni secondo il significato che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991, ha codificato in modo preciso e organico; si deve, infatti, sempre tener presente che il superiore interesse del minorenni¹⁷: esprime un diritto sostanziale¹⁸, cioè il diritto del minorenni a che il proprio

14 Con riferimento al fatto che possa assumere carattere recessivo per realizzare il miglior interesse del minore di età in tema di frequentazione paritaria dei figli cfr. Cassazione civile sezione I, 17 settembre 2020, n. 19323.

15 Cfr. nota a sentenza di Chiara Bevilacqua sull'*Utilizzo improprio della cosiddetta sindrome dell'alienazione parentale, l'ascolto del minore e il suo allontanamento forzoso dalla casa parentale* dove si osserva che la scelta di una prospettiva futura da privilegiare può prevalere solo se è più probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso se dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato e, comunque, la sofferenza nel breve periodo deve apparire superabile senza lasciare traumi.

16 Cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 17 maggio 2021, n. 13217, in base alla quale la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore può senz'altro rilevare nella valutazione dell'idoneità genitoriale, essendo una capacità essenziale per la tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

17 Cfr. Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Commento generale 29 maggio 2013, n. 14.

18 Cfr. anche la Cassazione civile, sezione I, ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1741, che conferma l'orientamento della giurisprudenza della Suprema corte sulla funzione processuale dell'ascolto – che emerge anche nella pronuncia in commento – che rivaluta e migliora il suo significato originario cioè quello del diritto del minorenni di esprimersi «in tutte le questioni e procedure che lo riguardano» (art. 315 *bis* codice civile), per

superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione corretta sulla situazione concreta nella quale si va a intervenire; esprime la garanzia che tale diritto sarà attuato (come regola procedurale) ogni qualvolta sia necessaria una decisione riguardante un minorenni, un gruppo di minorenni identificati o non identificati, o dei minorenni in generale; è un principio giuridico interpretativo fondamentale e di conseguenza, quando una disposizione di legge risulti aperta a più di un'interpretazione si deve scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minorenni.

Nel caso in esame, pertanto, afferma l'ordinanza della Cassazione, l'accertamento della violazione del diritto alla bigenitorialità lamentata dal padre, e la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, non possono comportare automaticamente, di per sé, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Quella dell'articolo 330 del codice civile, infatti, è una misura di carattere estremo destinata a recidere ineluttabilmente ogni rapporto giuridico, morale e affettivo, tra la madre e il figlio dodicenne e – giova ricordarlo – non ha natura propriamente sanzionatoria perché non nasce per punire il comportamento che un genitore tiene con l'altro ma ha una funzione protettiva nel senso che nasce per proteggere il figlio dai comportamenti fortemente dannosi che può avere il genitore nei suoi confronti.

Solo attraverso la consulenza tecnica (che tra l'altro non può sostituire l'ascolto di un minorenni) si possono accertare i comportamenti pregiudizievoli perché il giudice ha a disposizione tutti i mezzi di prova propri del processo civile e anche uno strumento specifico, quale è appunto l'ascolto del minorenni, che costituisce la modalità attraverso la quale il minorenni esercita il suo diritto di partecipare al processo ed esprimere la sua opinione sulle scelte di vita che lo riguardano.

divenire vera e propria componente del principio del contraddittorio, da estendersi anche nei confronti del minorenni nella sua qualità di parte in senso sostanziale (sebbene – in generale – nei procedimenti giudiziari che li riguardano non possono essere considerati parte formale del giudizio perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge). A riguardo cfr. anche Cassazione civile, sezione I, ordinanza 12 novembre 2018, n. 29001 dove la mancanza dell'ascolto del minorenni all'interno del giudizio e quindi la mancata partecipazione del minorenni comporta un vizio procedurale e la nullità del procedimento ex articolo 354, comma 1, codice di procedura civile e la necessità di instaurare il contraddittorio tra tutte le parti del procedimento, tra cui il minorenni stesso.

Merita quindi di essere annullato il provvedimento dell'autorità giudiziaria di merito anche per non avervi proceduto e, quindi, aver disatteso i principi del contraddittorio e del giusto processo¹⁹ (anche perché i minorenni sono parti sostanziali, portatori di interessi diversi, e spesso contrapposti a quelli dei loro genitori nel processo)²⁰ alla luce del fatto che «in tema di affidamento dei figli minori l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni»²¹.

La Corte di cassazione rafforza infine le sue affermazioni sull'importanza di assicurare nell'interesse superiore del minorenni il rispetto del principio di bigenitorialità inteso quale presenza comune²² dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi che, a loro volta, hanno il dovere di cooperare nell'assistenza, nell'educazione e nell'istruzione e, nel farlo, richiama il consolidato orientamento della Corte europea per i diritti dell'uomo la quale ha stabilito che: pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio minorenni è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare²³, onde scongiurare il rischio di troncamento delle relazioni

¹⁹ Infatti il giudice che ritenga di ometterlo deve motivare tale decisione non solo se ritenga che il minorenni infradodicenne sia incapace di discernimento o che l'esame sia manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minorenni, ma anche quando scelga, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico, posto che solo l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minorenni al procedimento che lo riguarda. Cfr. anche Cassazione civile, sezione I, ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1474.

²⁰ Cfr. Cassazione civile, sezione I, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16410.

²¹ Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 21 ottobre 2009, n. 22238 in Riv. dir. proc., 2010, con nota di Danovi, «l'audizione del minore nei processi di separazione e divorzio tra obbligatorietà e prudente apprezzamento giudiziale» dove l'autore osserva che la Corte di cassazione supera la configurazione meramente istruttoria dell'istituto, figlia della passata concezione in cui il minorenni è mero oggetto di tutela: l'ascolto diventa adesso una modalità di partecipazione al processo e uno strumento per influire sul contenuto della decisione e come tale, in questo specifico ambito, risponde a una funzione prossima a quella propria del diritto di difesa e al contraddittorio.

²² Cfr. Cassazione civile, sezione I, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28723.

²³ Articolo 8 della Cedu.

familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori²⁴; le autorità nazionali sono pertanto invitate ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare e che le misure interne che lo impediscono costituiscono ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; gli obblighi positivi da ottemperare da parte delle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo non si limitano al controllo sul fatto che il bambino o la bambina possano incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma «includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello del genitore che non vive con lui²⁵».

La pronuncia dei giudici di legittimità che hanno censurato l'interpretazione del diritto alla bigenitorialità così come inteso dai giudici di merito che – volendo soddisfare il diritto-dovere del padre nei confronti del minore – hanno rimosso la figura genitoriale della madre optando per una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore che ostacola il rapporto del figlio con l'altro genitore (che dovrebbe costituire *l'extrema ratio* anche in considerazione delle conseguenze negative dell'interruzione del rapporto con il genitore che pone ostacoli) è, quindi, in sintonia non solo con una corretta interpretazione delle norme di diritto italiano ma anche con le norme di diritto internazionale che sempre più incidenza hanno anche nell'ambito del diritto minorile. Infatti la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (disciplinata dall'articolo 330 codice civile) è prevista essenzialmente per tutelare l'incolumità dei minorenni a causa dei comportamenti pregiudizievoli del genitore che possono mettere a rischio la corretta crescita e il corretto sviluppo fisico e psicologico del bambino o della bambina, e prima di ricorrervi il giudice deve sempre esaminare il caso concreto e porre in essere le adeguate valutazioni in merito all'effetto che tale provvedimento potrebbe avere sul bambino e sulla bambina (o sul ragazzo e sulla ragazza)

24 Cfr. Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 9 febbraio 2017, *Solarino c. Italia*, ricorso n. 76171/13.

25 Cfr. Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 29 gennaio 2013, *Lombardo c. Italia*, ricorso n. 25704/11.

perché non costituisca motivo di maggior danno per il figlio²⁶. Il giudice al momento della pronuncia dell'ordine di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve, inoltre, porre in essere una serie di valutazioni relative alla possibilità di recupero delle capacità genitoriali²⁷: infatti viene anche precisato che il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve «esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali».

Nozioni di riferimento

Diritto alla bigenitorialità. L'articolo 337 *ter* codice civile prevede che: «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» e che a tal fine «il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa».

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».

26 Il codice civile nel caso in cui i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate secondo la maggiore o minore gravità dell'inadempimento: dalla decadenza della responsabilità genitoriale (i cui presupposti previsti dalla norma sono la condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla responsabilità o con abuso dei relativi poteri e un grave pregiudizio per il figlio, conseguente a quella condotta) all'assunzione dei provvedimenti atipici disciplinati all'articolo 333 ritenuti più opportuni «secondo le circostanze». Tali provvedimenti possono essere adottati nei confronti di entrambi i genitori o di uno solo di essi, cui sia imputabile la violazione del dovere.

27 Cfr. Cassazione civile sezione I, 8 aprile 2019, n.9763.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale. L'articolo 330 codice civile prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore di età.

Riferimenti normativi

- Costituzione
- Codice civile
- Codice di procedura civile
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Riferimenti giurisprudenziali

- Corte costituzionale, sentenza del 30 gennaio 2001, n. 1
- Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 21 Ottobre 2009, n. 22238
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 12 novembre 2018, n. 29001
- Cassazione civile, sezioe I, 8 aprile 2019, n.9763
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 30 luglio 2020, n.16410
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 17 settembre 2020, n. 19323
- Cassazione civile sezione I, ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28723
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1474
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1741
- Cassazione civile, sezione I, sentenza 17 maggio 2021 n. 13217
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 24 marzo 2022, n. 9691
- Cassazione civile, sezione I, ordinanza 6 luglio 2022, n. 21425
- Cassazione civile, sezione I, sentenza 19 settembre 2022, n.27346
- Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia, ricorso n. 25704/11
- Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 9 febbraio 2017, Solarino c. Italia, ricorso n. 76171/13

Dottrina di riferimento

Moro, A.C. (2018). Manuale di diritto minorile. Bologna, Zanichelli.

